

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario



XI LEGISLATURA

ATTIVITÀ ISPETTIVA ORDINARIA

PIANO ANNUALE 2024

“Gli Enti del Terzo Settore: disciplina e attuazione alla luce delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117”

MARZO 2025



San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701680 *tel*
+39 041 2701142 *fax*
svss@consiglioveneto.it
svss@consiglioveneto.legalmail.it pec
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

PARTE GENERALE	4
-----------------------------	----------

1. Il Terzo Settore nella Costituzione.....	4
2. Genesi e scopi della riforma del Terzo Settore.....	6
3. Il ruolo del Codice nella riforma del Terzo Settore.....	8
4. Struttura del Codice del Terzo Settore	10
5. Tratti principali delle forme di ETS.....	13
5. a) Associazioni riconosciute e non riconosciute.....	16
5. b) ODV (Organizzazione di Volontariato).....	17
5. c) APS (Associazione di Promozione Sociale).....	18
5. d) Enti filantropici.....	19
5. e) Imprese sociali.....	20
5. f) Reti Associative.....	22
5. g) Società di Mutuo Soccorso.....	22
5. h) Fondazioni e altri enti di carattere privato.....	23
5. i) Enti religiosi (parzialmente).....	24
6. Caratteristiche comuni degli ETS.....	24
6.1. Attività dell'ETS: attività di interesse generale; attività diverse; raccolta fondi...24	
6.2. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.....	29
6.3. Denominazione sociale, lavoro, bilancio, libri sociali.....	29
6.4. Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).....	30
7. Il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).....	31
8. Il sistema dei controlli.....	38
9. Agevolazioni fiscali e finanziarie.....	40
10. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.....	41
11. Disposizioni particolari su associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB").....	46
12. Novità introdotte dalla legge 104 del 4 luglio 2024 "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore"	49

PARTE SPECIALE	55
-----------------------------	-----------

13. La disciplina dell'attivazione di partenariati fra enti locali ed ETS nel Codice del Terzo Settore.....	55
14. La collaborazione tra pubblico e ETS in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale.....	60
14.a Il trasporto sanitario.....	62
15. Il Social bonus.....	66
16. Terzo Settore e Welfare aziendale.....	74



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

PREMESSA

Con nota prot. n. 3907 del 18 marzo 2024, la Quinta Commissione Consiliare, nella seduta del 2 marzo 2023, ha approvato il Piano di attività dello scrivente Servizio per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 21/2010, concernente: *“Gli enti del Terzo Settore: disciplina e attuazione alla luce delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117”*.



In conformità al mandato ricevuto, il Servizio ha provveduto all'apertura del fascicolo istruttorio e allo studio delle questioni attinenti al Piano di attività.

La documentazione oggetto di analisi è depositata agli atti dello scrivente Servizio ed è disponibile per l'eventuale consultazione. Le disposizioni normative citate sono reperibili dal sito di “Normattiva” o dai siti web dei Ministeri e delle Pubbliche Amministrazioni competenti.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

PARTE GENERALE

1. Il Terzo Settore nella Costituzione



Il dato letterale dell'espressione Terzo Settore semplifica la comprensione e l'analisi dei soggetti che operano in tale contesto e le regole che lo disciplinano. La definizione Terzo Settore viene per la prima volta usata non nell'ambito giuridico ma in un contesto socio-economico: la si trova, infatti, in un articolo americano del 1973, a firma del sociologo, Amitai Etzioni, pubblicato sul *Journal of Public Administration Review*, dal titolo "*Third sector and the role of welfare state*".

Il termine Terzo Settore, quindi, viene progressivamente ad affermarsi con riferimento al complesso di organismi di carattere privatistico che svolgono attività di interesse generale e non sono riconducibili né allo Stato, né al mercato. Il carattere di "terzietà" che lo contraddistingue è perciò volto a connotarne la natura che non coincide né con la sfera pubblica né con la sfera preminentemente privata di tipo commercialistico. La pluralità di ambiti in cui esso viene a operare indica come gli interessi che concorre a tutelare siano svariati e trasversali, ricoprendo in questo senso un ruolo certamente significativo per lo sviluppo della persona umana considerata nella sua globalità.

Per comprendere la rilevanza, per l'ordinamento giuridico, di un fenomeno così composito e in costante espansione quale il Terzo Settore non si può che partire dalle "fondamenta" dell'ordinamento giuridico: la Costituzione.

È bene subito chiarire che la Carta costituzionale non contiene alcun esplicito riferimento all'espressione Terzo Settore. In ogni caso, dall'impianto complessivo dell'articolato, sembra possibile individuare una molteplicità di previsioni che concorrono a costituirne la base giuridica fondamentale. L'articolo 2 della Costituzione, nell'enunciare che "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", pone tre importanti principi di indubbio valore per l'individuazione del fondamento costituzionale del Terzo Settore: il principio personalista, il principio del pluralismo

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

sociale e il principio di solidarietà. L'articolo evidenzia come l'Assemblea costituente abbia ritenuto di sottolineare come le persone debbano essere anteposte allo Stato, ed è proprio quest'ultimo che deve prioritariamente orientare la propria azione verso la persona. Si è, quindi, scelto di porre al centro della tutela costituzionale l'individuo, riconoscendo rilevanza sia alla dimensione della persona intesa come singolo che, soprattutto, come parte di una comunità. In questo senso, si può certamente riconoscere una copertura costituzionale di assoluto rilievo per la molteplicità di fenomeni riconducibili al Terzo Settore proprio nel principio personalista e del pluralismo sociale anzidetti.



La Corte costituzionale stessa, proprio con riguardo ad un ambito in cui il Terzo Settore rivela una delle sue più vitali manifestazioni, ovverosia quello del volontariato, ha affermato che quest'ultimo rappresenta una *“declinazione del principio di solidarietà sociale”*.

A questo proposito è opportuno richiamare una pronuncia della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 75 del 1992 ha sostenuto che *“il volontariato rappresenta l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini”* affermandosi, altresì, che tale fenomeno costituisce *“la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”*.

Tra le ulteriori disposizioni costituzionali che possono essere citate con riferimento al Terzo Settore possono, anzitutto, menzionarsi l'articolo 18 che stabilisce che i *“cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”*, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 38, ovvero la previsione secondo cui si stabilisce che *“l'assistenza privata è libera”* e, da ultimo, il disposto dell'articolo 45 laddove viene riconosciuta *“la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”*.

Oltre ai citati riferimenti, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo Settore” (CTS), richiama gli articoli 4, 9 e 118 della Costituzione, individuando così il complesso di previsioni di cui la disciplina riformatrice si propone di dare attuazione.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Le finalità dell'intervento riformatore sono, infatti, dichiarate nei primi articoli di natura programmatica del Codice, esplicitanti che l'intera disciplina è preordinata al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini *"che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona"* nonché *"a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa"* (art. 1, CTS).



È opportuno leggere gli intenti programmatici del decreto legislativo tenuto a mente che, secondo le previsioni dell'articolo 118 quarto comma della Costituzione, gli enti che costituiscono la Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) da un lato devono favorire *"l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*, esprimendo così l'esigenza che le funzioni amministrative siano svolte dal livello di governo più vicino al cittadino e, solo in subordine, da quelli di rango superiore, dall'altro manifesta in modo esplicito la necessità che i pubblici poteri promuovano l'autonomo intervento dei privati, volto alla realizzazione di attività di rilevanza generale. In questo senso, i cambiamenti sociali e la crisi dello Stato sociale, quale garante di diritti sociali e di prestazioni utili per il benessere della collettività, hanno favorito lo sviluppo dell'apporto sussidiario dell'attività degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il Terzo Settore ci appare oggi come un fenomeno complesso, collocato tra società, politica ed economia. Tale complessità si manifesta anche nella ricerca di un termine unico e preciso che definisca il fenomeno che si compone di un ampio mondo fatto di organizzazioni senza scopo di lucro e con utilità sociale, del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione e della mutualità.

2. Genesi e scopi della riforma del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore nasce con l'obiettivo di riordinare il quadro normativo delle organizzazioni private che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune nel nostro Paese. Come sostenuto dallo studioso Bobba, la riforma, infatti, *"rimpiazza una legislazione lacunosa, sparsa e frammentata; individua e ridisegna il perimetro del Terzo*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Settore, mediante una definizione chiara ed inequivoca degli enti che lo compongono e del volontariato; promuove il Terzo Settore quale strumento di sussidiarietà orizzontale, solidarietà sociale ed eguaglianza sostanziale, e perciò il progresso umano e socio-economico”.

La riforma del Terzo Settore è stata messa a punto grazie ad un lavoro avviato già nel 2014 e culminato con l'approvazione della legge delega 6 giugno 2016, n.106 e dei relativi decreti attuativi nel 2017. Un percorso che, procedendo a riordinare e sistematizzare la normativa correlata al Terzo Settore, ha avuto tra le sue finalità quella di garantire una maggiore organicità e coerenza giuridica alle diverse identità in esso rappresentate, cercando al contempo di valorizzarne le singole specificità e i fattori di comune interesse.



La riforma si fonda sui principi ispiratori e sui parametri definiti nella legge delega n. 106 del 2016 che, dando concreta applicazione al principio di sussidiarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, ha dichiaratamente inteso valorizzare il Terzo Settore nei suoi tre elementi costitutivi: la finalità non lucrativa, gli scopi di utilità generale e un impatto sociale attento alla valorizzazione delle persone e alla promozione dei territori e delle comunità.

La legge delega n. 106 del 2016, in vigore dal 3 luglio 2016, ed i principali decreti attuativi promulgati (*decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”*; *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’art. 9, comma 1, lettere c) e d), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”*; *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”*; *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”*), hanno, infatti, risposto all’esigenza di fornire una normativa unitaria, all’interno della quale gli Enti che appartengono al Terzo Settore possono muoversi alla ricerca di regole di comportamento comuni.

La riforma del Terzo Settore è stata, quindi, volutamente concepita con un approccio multidisciplinare per fornire adeguati strumenti di azione ai cittadini interessati a perseguire, in forma individuale o collettiva, il bene comune.

Come già detto, la riforma promossa con la legge delega n. 106 del 2016, oltre ad aver colmato una lacuna dell'ordinamento, ha avuto il merito di dotare di base normativa e veste giuridica definita una serie di enti che da tempo attendevano un’adeguata attenzione da parte del legislatore, aprendo il diritto privato delle organizzazioni alla funzione sociale di tutela e

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

valorizzazione di interessi non patrimoniali della persona e della comunità, oltreché al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale¹.

Uno degli aspetti più innovativi del Codice è rinvenibile già nell'articolo 1 che, nell'individuare la finalità e l'oggetto del complesso normativo di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, cita il sostegno all'*“autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”*. In tanto è rinvenibile la definizione stessa di Terzo Settore come complesso di soggetti che svolgono attività nate dall'autonoma iniziativa dei cittadini che, anche in forma associata, concorrono a promuovere le azioni di valorizzazione degli interessi della persona e della comunità descritte dall'articolo 1.



3. Il ruolo del Codice nella riforma del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore (CTS), di cui al D. Lgs n. 117 del 2017, è uno dei pilastri della cosiddetta riforma del Terzo Settore: più precisamente, è lo strumento normativo finalizzato a definire i principi regolatori concernenti gli Enti del Terzo Settore sia a livello generale, sia su temi specifici come il volontariato o l'associazionismo. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, il Codice del Terzo Settore è stato introdotto con un decreto legislativo, ossia un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo in seguito ad una legge delega del Parlamento (legge delega n. 106 del 2016) che, nel chiedere al Governo di normare tale materia, ha esplicitato i principi e gli obiettivi a cui attenersi. Detto Codice rappresenta, quindi, una raccolta organica di norme ed in particolare:

¹ Il principio di sussidiarietà orizzontale trova un fondamento a livello costituzionale nell'art. 118, comma 4, secondo cui *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”* (in precedenza era già espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3, della legge n. 59/1997 (c.d. “legge Bassanini”), secondo il quale il conferimento di funzioni agli enti territoriali deve osservare, tra gli altri, “il principio di sussidiarietà, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”). Pertanto, dall'applicazione di tale principio discende che tutti gli enti pubblici rappresentativi, elencati al comma 4 del su menzionato articolo 118, al fine di tutelare un diritto sociale devono preferire l'azione dei cittadini singoli o associati; soltanto dopo aver accertato la necessità di un intervento pubblico possono attribuire a sé o ad altro ente rappresentativo la tutela di quel diritto. Il carattere innovativo del suddetto principio sta proprio nel fatto che il flusso delle informazioni e delle decisioni che tradizionalmente partiva dalle amministrazioni si inverte: diventa il cittadino, come singolo o nelle formazioni sociali cui appartiene, il fulcro delle iniziative pubbliche.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- definisce gli Enti del Terzo Settore come “[...] enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”, individuando fra questi le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute e le fondazioni (ex art. 4, comma 1, CTS) e prevedendo che la denominazione sociale indicata nell’atto costitutivo e nello statuto rechi l’indicazione di Ente del Terzo Settore e l’acronimo ETS (art. 12, comma 1, CTS);
- definisce lo status di volontario (art. 17, CTS) e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato, in particolare, tra i giovani nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, anche mediante il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato (art. 19, CTS);
- razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici (art. 5, CTS);
- fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate (art. 79, CTS);
- dispone l’applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno;
- introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli Enti non commerciali del Terzo Settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale) basato sui coefficienti di redditività (una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l’imposta) (art. 80, CTS);



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- opera il rafforzamento della lotta al cosiddetto fenomeno del *dumping* contrattuale² a danno del Settore cooperativo e garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti (artt. 16, CTS);
- prescrive l'obbligo, per gli Enti del Terzo Settore, qualificati tali nello statuto, di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 4, comma 1, e Titolo VI, CTS).



4. Struttura del Codice del Terzo Settore

Come è già stato evidenziato, il Codice del Terzo Settore rappresenta una raccolta organica di norme concernenti il terzo settore composto da dodici titoli a loro volta suddivisi in capi.

La struttura è la seguente:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- artt. da 1 a 3: principi, obiettivi ed ambito di applicazione del decreto legislativo.

TITOLO II – DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

- art. 4: definizione di Ente del Terzo Settore;
- art. 5 e 6: attività di interesse generale;
- art.7: raccolta fondi;
- art. 8, 9 e 10: uso del patrimonio;
- art. 11 e 12: iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

² "Il *dumping* contrattuale è un fenomeno che si fonda sulla incontrollata proliferazione dei contratti collettivi nazionali che, nel corso degli anni, ha portato all'indebolimento del mercato del lavoro e della produzione del Paese. Più nello specifico, nella sua applicazione al mondo del lavoro, con questo concetto si richiama l'insieme di tutte quelle pratiche attraverso le quali si tenta una riduzione del costo del lavoro, ricorrendo a forme contrattuali sempre più economiche e permissive. Questo fenomeno viene anche conosciuto come "contrattazione pirata", in quanto questi contratti riportano spesso condizioni non eque per i lavoratori di un medesimo comparto produttivo, attuando comportamenti discriminatori soprattutto nei confronti di quei soggetti caratterizzati da scarsa capacità negoziale e contrattuale, i quali sono portati ad accettare condizioni economiche retributive inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Il Legislatore e gli organi ispettivi hanno tentato di reprimere tali comportamenti, con particolare attenzione ai casi in cui questo fenomeno ha condotto alla lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore, quali: una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, il rispetto della durata massima della giornata lavorativa, il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, il tutto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Tali aspetti sono numerosi e tra essi vengono sottolineati, come principali, i seguenti: il diffuso "pluralismo sindacale" e le ripercussioni sulla legittimazione alla sottoscrizione di accordi in relazione alle disposizioni di cui all'art. 39 Cost.; la "frammentarietà dei contratti collettivi", risultato della difficile situazione di pluralità sindacale appena citata; la questione inerente all'interpretazione e applicazione dell'art. 36 Cost. riguardo al "*diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.*" (tratto dalla Rivista on line "Consulenza agricola.it" n.4/2022, a cura di di Andrea Fiumi, consulente del lavoro)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- art. 13 ,14 e 15: contabilità, libri sociali, bilancio;
- art. 16: lavoro nel Terzo Settore.

TITOLO III – DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- art. 17e 19: definizione e ruolo del volontario;
- art. 18: coperture assicurative.

TITOLO IV – DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

- art. 19: organi sociali e amministrativi;

Capo I – Disposizioni generali

- art. 20: ambito di applicazione;

Capo II – Della costituzione

- art. 21 e 22: come si costituisce un Ente del Terzo Settore atto costitutivo; statuto

Capo III – Dell'ordinamento e dell'amministrazione

- artt. da 23 a 31: ammissione nuovi associati; assemblea; organi di amministrazione; organi di controllo; revisione legale dei conti.

TITOLO V – DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Forme specifiche di Enti del Terzo Settore e relative peculiari giuridiche

Capo I – Delle Organizzazioni di Volontariato

- artt. da 32 a 34: caratteristiche delle Organizzazioni di Volontariato; risorse umane, inclusi lavoratori; risorse finanziarie; organi amministrativi,

Capo II – Delle Associazioni di Promozione Sociale

- artt. 35 e 36: cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale e loro caratteristiche; risorse umane, inclusi lavoratori;

Capo III – Degli Enti Filantropici

- artt. da 37 a 39: cosa sono gli Enti Filantropici e loro caratteristiche; risorse finanziarie e loro gestione;

Capo IV – Delle Imprese Sociali

- art 40: rinvio al decreto legislativo 112/2017 e alla legge 381/1991;

Capo V – Delle reti associative

- art. 41: caratteristiche delle reti associative;

Capo VI – Delle Società di Mutuo Soccorso



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- artt. da 42 a 44: rinvio alla legge 3818/1886; trasformazione in Associazione o in Associazione di Promozione Sociale; deroga dal contributo del 3% sugli utili; deroga dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

TITOLO VI – DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

- artt. 45 e 46: cos'è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- artt. da 47 a 49: iscrizione;
- artt. da 50 a 54: cancellazione e migrazione ad altra sezione.

TITOLO VII – DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

- art. 55: co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
- art. 56: convenzioni;
- art. 57: trasporto sanitario di emergenza-urgenza.

TITOLO VIII – DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – Del Consiglio nazionale del Terzo Settore

- artt. da 58 a 60: composizione e attribuzioni del Consiglio Nazionale del Terzo Settore;

Capo II – Dei centri di servizio per il volontariato

- artt. da 61 a 66: accreditamento, funzioni, finanziamento dei centri di servizio per il volontariato; composizione e attribuzioni dell'organismo nazionale di controllo; composizione e attribuzioni degli organismi territoriali di controllo; sanzioni;

Capo III – Di altre specifiche misure

- artt. da 67 a 71: credito agevolato; crediti delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale; Fondo Sociale Europeo; utilizzo di beni mobili e immobili per eventi temporanei; somministrazione di cibo e bevande in eventi temporanei; destinazione d'uso dei locali degli Enti del Terzo Settore; comodato d'uso di beni di proprietà di amministrazioni pubbliche; concessione di beni di rilievo culturale;

Capo IV – Delle risorse finanziarie

- artt. da 72 a 76: fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore; risorse ex Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

TITOLO IX – TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

- art. 77: titoli di solidarietà emessi da istituti di credito;
- art. 78: regime fiscale del social lending.

TITOLO X – REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – Disposizioni generali

- artt. da 79 a 83: imposte sui redditi; regime forfettario per enti non commerciali; social bonus (credito d'imposta); imposte indirette e tributi locali; detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali;

Capo II – Disposizioni sulle ODV e sulle APS

- artt. da 84 a 86: agevolazioni per le ODV, gli enti filantropici e le APS; regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle ODV e dalle APS;

Capo III – Delle scritture contabili

- art. 87: scritture contabili;

Capo IV – Delle disposizioni transitorie e finali

- art. 88 e 89: aiuti *de minimis*; coordinamento normativo.

TITOLO XI – DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

- artt. da 90 a 97: vigilanza e controllo sugli Enti del Terzo Settore;
- art. 92: sanzioni ai legali rappresentanti e agli organi amministrativi;
- art. 94: controlli fiscali.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- art. 98, 99, 101 e 102: integrazione e modifiche con altri dispositivi di legge;
- art. 100: rapporto con le Province Autonome;
- art. 103: disposizioni finanziarie;
- art. 104: entrata in vigore.

5. Tratti principali delle forme di Enti del Terzo Settore (ETS).

Venendo ora all'analisi delle singole disposizioni del Codice, rileva *in primis* la definizione che lo stesso dà degli Enti del Terzo Settore (ETS).



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del Codice, *“sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”*.



In estrema sintesi, per fare parte di questa categoria, gli enti no profit che svolgono attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, o attività di interesse generale, devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed essere costituiti nelle seguenti forme:

- a) Associazioni riconosciute e non riconosciute;
- b) ODV (Organizzazione di Volontariato);
- c) APS (Associazione di Promozione Sociale);
- d) Enti filantropici;
- e) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- f) Reti associative;
- g) Società di Mutuo Soccorso;
- h) Fondazioni e altri enti di carattere privato.
- i) enti religiosi civilmente riconosciuti (anche se parzialmente).

Secondo le previsioni della riforma, anche le associazioni e le fondazioni già costituite alla data della entrata in vigore del Codice del Terzo Settore possono essere considerate ETS se le loro finalità sono in linea con le previsioni del Codice, e, naturalmente, dopo l'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è obbligatoria per essere riconosciuti come ETS (art. 11, CTS). Peraltro, dipendono dall'iscrizione in questo registro tutte le agevolazioni e facilitazioni riportate nel Codice del Terzo Settore e anche la legislazione

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

regionale richiama ora questo requisito, laddove riconosce contributi, agevolazioni o benefici comunque denominati.

Risultano pertanto Enti del Terzo Settore le principali figure di organizzazioni senza scopo di lucro già note (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative, imprese sociali), cui si aggiungono figure non oggetto di una previgente disciplina, come gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, alcune delle quali oggetto di puntuale disciplina da parte del Codice. La nuova definizione ricomprende, pertanto, figure già conosciute dal diritto privato speciale, nonché le associazioni, anche non riconosciute, e le fondazioni di diritto comune, quando esse perseguono le finalità caratterizzanti il Terzo Settore ma, nonostante la delega contenuta nella legge n. 106 avesse ad oggetto proprio la revisione della disciplina codicistica (art. 3 della legge di delega del 2010), il Codice del Terzo Settore non ha apportato importanti modificazioni al Codice civile.



Il comma 1 del medesimo articolo 4, specifica, altresì, che non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione, a coordinamento o controllati da questi enti.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore non si applica alle fondazioni bancarie (art. 3, comma 2, CTS), probabilmente, a causa del retaggio di un pensiero ancora radicato che vede le fondazioni bancarie appartenenti all'universo bancario e non persone giuridiche di diritto privato che agiscono nei settori rilevanti stabiliti ³ da quella che è comunemente conosciuta come la legge "Ciampi-Pinza", di riforma del Settore delle fondazioni bancarie (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461"). Le fondazioni di origine bancaria, nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche (c.d. legge Amato, n. 218 del 1990 "*Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico*"), sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo

³ Il decreto legislativo 153 prevede quanto segue: "*Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale*" dove, con settori rilevanti si intende, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto "*i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque*".

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

economico. Con la cosiddetta legge Ciampi, la n. 461 del 1998 “*Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria*” e il successivo D. Lgs n.153 del 1999, fu imposto loro l’obbligo di rinunciare al controllo delle relative banche. Un obbligo tuttora vigente, salvo per le fondazioni con patrimonio contabile netto inferiore a € 200 milioni o con sede in regioni a statuto speciale. Le fondazioni bancarie dispongono di ingenti patrimoni che devono investire in attività diversificate, prudenti e fruttifere; dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d’interesse collettivo sulla base della legge (elencate nel già citato D. Lgs n. 153 del 1999) e del loro statuto.



Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, infine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, il Codice del Terzo Settore si applica limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale individuate dall’articolo 5 (per citarne alcune, interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio): per lo svolgimento di tali attività, tali enti sono tenuti a dotarsi di un patrimonio separato.

Si evidenziano, di seguito, le specifiche forme, così come individuate dal citato articolo 4, in cui possono essere costituiti gli ETS per declinarne le principali peculiarità e caratteristiche.

5.a) Associazioni riconosciute e non riconosciute

Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica; possono essere dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute) oppure esserne prive (associazioni non riconosciute).

Le associazioni non riconosciute sono enti collettivi che nascono tramite un atto di autonomia. Il contratto concluso tra i fondatori è detto atto costitutivo. Il suddetto atto non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Pertanto, potrebbe essere redatto tramite una semplice scrittura privata o addirittura oralmente. Questa caratteristica rappresenta la prima differenza rispetto alle

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

associazioni riconosciute ove l'atto costitutivo deve essere necessariamente redatto per atto pubblico (cioè, da un notaio).

Le associazioni prive di personalità giuridica godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, per cui le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte. Ad esempio, in una società semplice, il creditore sociale può rivolgersi anche al socio, che risponde con il suo patrimonio personale, salvo il beneficio di preventiva escussione (art. 2268 Codice civile).

Al contrario, nelle associazioni riconosciute, la responsabilità per le obbligazioni dell'associazione è circoscritta al capitale dell'associazione, obbligatorio e regolamentato per legge, salvo irregolarità degli amministratori.

Per la spiccata disparità nelle responsabilità in capo agli amministratori e associati, la normativa prevede un carico di adempimenti civilistici e fiscali, nonché di regole in ordine all'amministrazione, molto più elevato a carico delle associazioni riconosciute.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 detta le regole per il procedimento di riconoscimento.

Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento a cui segue l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 DPR cit.). Come vedremo, e per quanto in questa sede interessa e rileva, i dati di questo registro sono confluiti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

5.b) Organizzazioni di Volontariato - ODV

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) fanno parte degli ETS e sono costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (art. 32, comma 1, CTS).

Per costituire un'ODV sono richiesti:

- 1) la costituzione in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (art. 32, comma 1, CTS);
 - 2) un numero di persone fisiche non inferiore a sette (art. 32, comma 1, CTS);
- oppure



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

3) un numero di almeno tre ODV (art. 32, comma 1, CTS). Alle ODV socie si possono aggiungere in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV (art. 32, comma 2, CTS).

Per questi enti, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV. Al riguardo, l'art. 32, comma 3, CTS prevede, infatti, che parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non possono essere usate da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

L'attività delle ODV dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. Con riferimento alla locuzione "prevalentemente" si precisa, tuttavia, che l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ma, esclusivamente, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33, comma 1, CTS).

Le associazioni iscritte al registro regionale delle ODV vengono aggiunte automaticamente al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Va evidenziato che in tema di erogazioni liberali le ODV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS. Infatti, le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, CTS). Per quanto riguarda i bilanci le ODV seguono gli stessi obblighi previsti per gli ETS.

5.c) Associazioni di promozione sociale - APS

Le APS sono associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite per lo svolgimento di attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35, comma 1, CTS).

Per costituire un'APS è richiesto:

1) un numero di persone fisiche non inferiore a sette (art. 35, comma 1, CTS)

oppure



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

2) un numero di almeno tre APS (art. 35, comma 1, CTS). Alle APS socie si possono aggiungere altre ETS in qualità di soci a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS (art. 35, comma 3, CTS). Questa ipotesi non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento APS (art. 35, comma 4, CTS).

Anche in questo caso, come per le ODV, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "associazioni di promozione sociale" o l'acronimo APS. Al riguardo, l'art. 35, comma 5, CTS prevede, infatti, che parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non possono essere usate da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale APS.

L'attività delle APS dovrà essere perseguita usufruendo prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando questo sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36, comma 1, CTS). Le associazioni iscritte al registro regionale delle APS vengono aggiunte automaticamente al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Per quanto riguarda i bilanci e le agevolazioni sulle erogazioni liberali le APS seguono gli obblighi prescritti per gli ETS.

5.d) Enti Filantropici

Con il Codice del Terzo Settore nasce la nuova figura degli enti filantropici, che possono essere costituiti in forma associativa o di fondazione. Gli enti filantropici sono istituiti al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 37, comma 1, CTS).

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "ente filantropico". Al riguardo, l'art. 37, comma 2, CTS prevede, infatti, che parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non possono essere usate da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Riguardo le risorse umane, non sono previste norme specifiche per gli enti filantropici; pertanto, valgono le indicazioni valide per tutti gli ETS. L'attività di volontariato non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario possono essere rimborsate le spese



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario. L'attività di volontariato non è compatibile con l'attività retribuita.

Il bilancio sociale degli enti filantropici segue le indicazioni previste per gli ETS e in aggiunta deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie dallo svolgimento della propria attività, principalmente, da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (art. 38, comma 1, CTS). Relativamente alle agevolazioni sulle erogazioni liberali, gli enti filantropici seguono quanto previsto per gli ETS.



5.e) Imprese sociali

La disciplina dell'Impresa Sociale, a differenza di quella degli altri ETS, trova collocazione non già nel Codice del Terzo Settore, bensì in una normativa dedicata, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*", successivamente modificata dal decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106*". Il decreto legislativo n. 112 del 2017 è intervenuto a riformare, conseguentemente abrogandola, la previgente disciplina dell'impresa sociale rappresentata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Il rinvio operato dall'articolo 40, comma 1, CTS alla norma speciale per le imprese sociali – il D. Lgs. n. 112 del 2017 – fa intendere l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire a questa particolare categoria di enti. Secondo l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 2017 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 112 specifica quali siano le attività di interesse generale, le quali corrispondono sostanzialmente a quelle indicate per gli ETS all'art. 5 CTS, con l'aggiunta del microcredito di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" e l'eliminazione di alcune attività di carattere non imprenditoriale.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Altre importanti attività delle imprese sociali, non presenti tra le possibili attività di interesse generale degli ETS, sono (art. 2, comma 4, D. Lgs. n. 112/2017) quelle finalizzate, indipendentemente dal loro oggetto, all'inserimento lavorativo di:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 *“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”*, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”*, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Inoltre, sono considerate imprese sociali di diritto le cooperative sociali e i consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 *“Disciplina delle cooperative sociali”*, mantenendo la propria disciplina (art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 112 del 2017).

Al contrario, il D. Lgs. n. 112 del 2017 specifica che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego), gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 112 del 2017).

Considerato che l'impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”, ovvero una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell'organizzazione che la assume, il tema delle imprese sociali verrà approfondito in un apposito paragrafo.

5.f) Reti associative

Le reti associative sono una particolare tipologia di Ente del Terzo Settore, costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che aggrega un numero elevato di organizzazioni e svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (art. 41, comma 1, CTS).

Possono essere costituite da minimo 100 ETS o almeno 20 Fondazioni ETS, comunque presenti in minimo cinque tra Regioni e Province autonome (art. 41, comma 1, lett. a, CTS).

Vengono riconosciute come reti associative nazionali quelle che vantano almeno 500 ETS o 100 Fondazioni ETS come soci, comunque presenti in almeno dieci tra Regioni e Province autonome (art. 41, comma 2, CTS).

Le entrate devono derivare solo da raccolte fondi, attività di interesse generale, rendite patrimoniali. Non ci sono vincoli in merito alla presenza di volontari; le attività svolte concorrono a rappresentare, tutelare, coordinare i propri enti associati, oppure sono volte ad attività di interesse generale, e possono monitorare il lavoro dei propri enti associati, oltre a promuovere attività di controllo nei riguardi degli stessi (art. 41, comma 3, CTS). ETS, APS o ODV sono le denominazioni obbligatorie degli associati alle reti.



5.g) Società di mutuo soccorso

Anche le Società di mutuo soccorso possono acquisire la qualifica giuridica di ETS, ma la loro disciplina continua ad essere prevista nella legge 15 aprile 1886, n. 3818 "*Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso*" (art. 42, CTS), con qualche modifica e integrazione apportata agli artt. 43 - 44 del CTS.

In particolare, l'art. 43 chiarisce che le società già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si siano trasformate in associazioni del Terzo Settore o in APS, mantengono il loro patrimonio, in deroga all'art. 8, comma 3, della menzionata legge, che ne impone la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 "*Nuove norme in materia di società cooperative*".

Alle Società di mutuo soccorso, inoltre, non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali, di cui al citato art. 11 della legge n. 59 del 1992, né l'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese nel caso in cui versino contributi annui associativi inferiori a 50.000 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi (art. 44, CTS).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

5.h) Fondazioni e altri enti di carattere privato

La fondazione è un particolare tipo di ente in cui un soggetto, il fondatore, destina il proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo. In tale modello la componente patrimoniale, che caratterizza e distingue la fondazione dall'associazione, assume rilevanza esclusiva. La fondazione non ha un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale, o simili.

La fondazione trova la propria disciplina nel Codice civile (nel Titolo II, Delle persone giuridiche, Capo II, Delle associazioni e delle fondazioni, da art. 14 a art. 35). In ogni caso, anche il Codice del Terzo Settore interviene rispetto alle fondazioni, disponendo la costituzione in detta forma per taluni Enti del Terzo Settore, come gli enti filantropici (art. 37, comma 1, CTS) o escludendo specifiche categorie di fondazioni dalla qualificazione di Enti del Terzo Settore: si tratta del caso sopra evidenziato delle fondazioni bancarie (art. 3, comma 3, CTS).

In linea generale, la coerenza dell'organizzazione della fondazione alle norme del Codice del Terzo Settore rappresenta un requisito necessario in funzione dell'iscrivibilità dell'ente medesimo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, iscrizione che, a sua volta, ha efficacia costitutiva della qualifica. Ai sensi dell'art. 20 CTS, l'ordinamento e l'amministrazione delle fondazioni che aspirano all'iscrizione nel Registro suddetto dovrebbero essere conformati alle disposizioni degli articoli da 23 a 31, CTS che disciplinano profili organizzativi delle fondazioni, oltre che delle associazioni riconosciute e non riconosciute. Il complesso normativo che compone il Codice del Terzo Settore consente di concludere che può aspirare alla qualifica di Ente del Terzo Settore una fondazione conformata organizzativamente secondo il modello storico-ideologico tradizionale, caratterizzato dalla presenza di un organo servente per l'attuazione dello scopo (organo amministrativo) e dalla posizione di terzietà, e quindi di estraneità, del fondatore (o dei fondatori), con l'unico arricchimento costituito dalla necessità dell'istituzione di un organo di controllo interno (art. 30, comma 1, CTS).

5.i) Enti religiosi civilmente riconosciuti

Tra i soggetti che possono accedere al mondo del Terzo Settore vi sono anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ad essi è, però, consentito aderire alla nuova disciplina solo parzialmente, ovvero per le attività di interesse generale che gestiscono (artt. 2 e 5, CTS). Si



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

tratta di una conseguenza del fatto che le loro finalità istituzionali sono di “religione o culto” e, dunque, non riconducibili a quelle “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Per consentire ad essi di operare come ETS, il legislatore prescrive di predisporre un regolamento, di costituire un patrimonio destinato e di tenere scritture contabili separate (art. 4, comma 3, CTS). A questi enti si applica la disciplina dell’impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017, che reca la disciplina in materia di imprese sociali.



6. Caratteristiche comuni degli ETS

Le varie tipologie di ETS descritte dal Codice del Terzo Settore presentano tutte dei tratti comuni, taluni mirati a regolamentare e facilitare le loro attività, altri ispirati alla protezione e alla trasparenza nei confronti dei terzi che si trovino a concludere negozi giuridici con enti dotati di personalità giuridica e che, quindi, rispondono delle obbligazioni assunte solo con il proprio patrimonio.

Le caratteristiche comuni sono descritte nel dettaglio nei seguenti paragrafi.

6.1. Attività dell’ETS: attività di interesse generale; attività diverse; raccolta fondi

Le tre categorie fondamentali di attività che un ETS può svolgere sono le attività di interesse generale, le attività diverse e l’attività di raccolta fondi.

In particolare, gli ETS devono svolgere come attività unica o prevalente una delle fattispecie di attività di interesse generale tassativamente elencate all’art. 5 CTS, alle quali, a seguito delle modifiche introdotte con decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 si aggiunge quella della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Il profilo delle finalità segna una svolta importante nella storia degli enti intermedi tra Stato ed individuo. A differenza dell’elemento finalistico, su cui era intervenuto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)” approvato in attuazione della c.d. riforma Bassanini - che aveva, per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato,

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

ritenuto sufficiente la necessaria sussistenza di uno scopo lecito e possibile (come se per gli enti, secondo le categorie generali, potesse essere permesso, contrariamente alle regole generali, uno scopo illecito e impossibile) - la legge delega e i decreti attuativi impongono la presenza di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovviamente senza scopo di lucro. Come è noto, fino all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, le finalità perseguibili dagli enti benefici erano divenute appannaggio crescente del diritto tributario, quasi che la disciplina degli enti non profit fosse unicamente quella tributaria: erano, infatti, le categorie e i controlli fiscali a premiare maggiormente un ente che presentasse utilità non individuali. Culmine di questo percorso legislativo fu, nel 1997, l'introduzione delle cosiddette ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), spesso erroneamente qualificate come una nuova categoria civilistica. Con il Codice del Terzo Settore e per effetto della nuova generale disciplina dedicata agli Enti del Terzo Settore, le Onlus, non esistono più e l'accertamento del possesso in capo all'ente delle finalità ritenute necessarie per godere di uno status privilegiato non è più esclusivamente finalizzato all'applicazione della normativa tributaria, ed in particolare delle specifiche agevolazioni, ma rientra in una disciplina più generale di *favor* che il legislatore ha ritenuto di riconoscere a tali enti e il diritto civile si è riappropriato della paternità dell'elaborazione del criterio distintivo di definizione della categoria degli enti non profit.

Rispetto alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni e alle altre istituzioni di carattere privato per le quali è in via generale sufficiente una finalità lecita e possibile, gli Enti del Terzo Settore per godere della normativa di favore loro riservata devono svolgere obbligatoriamente le attività di interesse generale espressamente individuate dall'art. 5 CTS che contiene un elenco ben definito che, tuttavia, può essere aggiornato -nel rispetto dei principi dello stesso Codice e tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le attività elencate dalla norma sopra menzionata costituiscono il prodotto di una evoluzione concettuale che il legislatore ha riservato alla materia del Terzo Settore. Nei primi anni '90 del Novecento, si è avuta la prima grande stagione di leggi speciali sugli enti riconducibili al Terzo Settore, le quali ponevano tutte come requisiti essenziali l'assenza di finalità di lucro e il fine della solidarietà sociale, intesa come attività rivolta al singolo soggetto svantaggiato. Al riguardo,



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

si ricordano la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, la legge quadro sul volontariato (legge n. 266/1991), la legge sulle cooperative sociali (legge n. 381/1991), il decreto legislativo n. 460/1997 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328 del 2000. Con l'avvento del Codice del Terzo Settore, che qualifica come caratteristica peculiare degli ETS lo svolgimento di "attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", l'attenzione si sposta sui bisogni dell'intera società civile (art. 5, comma 1, CTS). Non a caso, gli ETS possono svolgere, a titolo di esempio: attività di istruzione e formazione professionale, o altre attività con finalità educativa (lett. d); formazione universitaria e post-universitaria (lett. g); ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h); radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lett. j); promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v); riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).



Le attività di cui all'art. 5 CTS possono, peraltro, non essere esclusive, per gli ETS. L'art. 6 CTS consente, infatti, di svolgere "attività diverse", a due condizioni:

- a) che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- b) che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

In concreto, il rispetto di questo requisito si baserà sui criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Infine, quanto alla terza tipologia di attività per gli ETS, l'art. 7 CTS definisce la raccolta di fondi come il complesso delle attività ed iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In via generale gli ETS, anche qualora lo statuto non lo preveda, possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all'articolo 6 CTS. Per la realizzazione della raccolta fondi l'ETS può impiegare sia risorse proprie che di terzi. Di conseguenza, l'ente potrà ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari (cd. *marketing* sociale), nel rispetto dell'articolo 17 CTS, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della raccolta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel *fundraising*. In ogni caso, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione della raccolta dovrebbero essere inferiori ai fondi raccolti. Apposite linee guida ministeriali (contenute nell'allegato n. 1 al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 09/06/2022 concernente "Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore." reperibile nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) elencano una serie di tecniche attraverso le quali un Ente del Terzo Settore può raccogliere fondi (ad es. raccolta fondi attraverso organizzazione di eventi, merchandising, salvadanai, face to face, donazioni on line, per il sostegno a distanza ed altre).



La raccolta fondi rappresenta uno strumento cardine di autofinanziamento degli ETS: tuttavia, ai sensi dell'art. 79, comma 5, CTS, gli enti possono anche beneficiare delle sponsorizzazioni, purché si rimanga entro i limiti e i criteri fissati per le attività diverse ex art. 6 CTS. L'aspetto più complesso riguarda il regime fiscale applicabile alla raccolta fondi. Si dovranno distinguere due fattispecie:

- a) raccolta pubblica di fondi senza scambio di beni e servizi. I fondi raccolti sono elargizioni liberali, donate senza alcun vincolo di reciprocità tra le parti, perciò non costituiscono esercizio di impresa. Di conseguenza, non saranno fiscalmente rilevanti, né saranno soggetti alle condizioni ex art. 79, comma 4, CTS, tra cui, in particolare, l'occasionalità, né vi si applicherà l'IVA, poiché non vi è cessione di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivo, in linea con le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";
- b) raccolta pubblica di fondi con scambio di beni di modico valore e servizi. L'art. 79, comma 4, lett. a) CTS sancisce per gli ETS non commerciali, in piena analogia con l'art. 143, comma 3, lett. a) TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "*Testo unico delle imposte sui redditi*"), la non imponibilità dei "*fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione". I requisiti devono presentarsi congiuntamente e, nella prassi applicativa, quello più difficile da integrare è l'occasionalità della raccolta.

Infine, appare utile segnalare che il decreto legge 119 del 2018 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" (legge 17 dicembre 2018, n. 136), all'art. 24-ter, ha fornito un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli ETS ed è intervenuto sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di ETS. Rispetto alle organizzazioni di volontariato, viene confermata la disciplina previgente del rimborso spese per l'attività di interesse generale prestata (art. 33, comma 3, CTS), ma si prevede una deroga al limite del solo rimborso delle spese per le attività svolte come attività secondarie e strumentali. Sul punto, il 19 maggio 2021, n. 107 è stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "*Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse*" (di cui all'art. 6, CTS), che definisce criteri e limiti alla stregua dei quali le attività devono considerarsi "secondarie e strumentali".

Ulteriori modifiche al Codice riguardano l'estensione dell'utilizzo dei titoli di solidarietà⁴ a tutti gli ETS (art. 77, CTS). Inoltre, nel caso in cui, entro dodici mesi dal loro collocamento, gli istituti emittenti non utilizzino i titoli di solidarietà in favore degli ETS, le somme corrispondenti dovranno essere utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli. Si tratta, in particolare, di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito, autorizzati in osservanza delle previsioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l'obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli ETS, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.

Una particolarità di tali titoli è data dal fatto che gli istituti di credito emittenti dovranno rinunciare alle commissioni, mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli ETS.



XI LEGISLATURA

⁴ I titoli di solidarietà sono obbligazioni o altre forme di titoli di debito o di certificati di deposito, emessi dagli istituti di credito per raccogliere dei fondi da impiegare obbligatoriamente per finanziare le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

6.2 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio degli ETS, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dev'essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo le previsioni di cui all'articolo 2447 bis e seguenti del Codice civile (art. 10, CTS).



6.3 Denominazione sociale, lavoro, scritture contabili bilancio e bilancio sociale

La denominazione sociale dell'ente deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi (art. 12, CTS).

I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, in ciascun ETS, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1:8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda (art. 16, CTS).

Gli ETS sono tenuti a redigere scritture contabili e bilancio nei modi previsti dall'articolo 13; a tenere i libri sociali obbligatori, secondo quanto previsto all'articolo 15; a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17, comma 1, CTS). Gli ETS con attivo complessivo superiore ad un milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (art. 14, comma 1, CTS). Infine, sussistono obblighi di trasparenza (art. 14, comma 2, CTS) per gli emolumenti versati dagli ETS con attivo annuo superiore a centomila euro.

6.4 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 53, CTS, ha disciplinato:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 CTS, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
- b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48 CTS;
- c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;
- d) le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS con riferimento agli ETS iscritti nel Registro delle imprese.



Ai sensi dell'art. 46 CTS e dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale n.106 del 2020, il RUNTS è suddiviso in sette sezioni, a seconda della tipologia di ETS: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri Enti del Terzo Settore.

Nessun ETS potrà iscriversi contemporaneamente in più di una sezione, ad eccezione delle reti associative. Inoltre, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovranno iscriversi anche nel Registro delle imprese.

7. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e seguenti CTS, per assicurare la piena trasparenza degli ETS attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Il RUNTS rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo Settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.

L'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva in relazione all'acquisizione della qualifica di ETS: ovvero, per diventare ETS è necessario iscriversi in tale registro. Il registro ha, inoltre, una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli ETS stessi, inoltre, dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Come anticipato, possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il RUNTS è attivo dal 23 novembre 2021⁵.

Il popolamento del Registro ha previsto per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e per le associazioni di promozione sociale (APS), che erano iscritte ai registri di riferimento, il processo di migrazione dai registri regionali, conclusosi il 7 novembre 2022.

Le ex ONLUS, invece, scelgono in quale sezione del RUNTS collocarsi avendo come termine il 31 marzo dell'anno successivo all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore.

Le organizzazioni non governative (ONG) di cui alla legge 125 del 2014 "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", già riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987 "*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*", possono presentare richiesta di iscrizione al RUNTS, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.

Secondo l'art. 45, CTS, il RUNTS è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale. All'ufficio statale del RUNTS si affiancano, infatti, gli uffici regionali⁶ e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano).

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli Enti del Terzo Settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell'applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.

⁵ Per effetto del [decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021](#).

⁶ Con [Deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 04/06/2020](#) (BUR n. 90 del 16/06/2020) *Attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Individuazione della struttura regionale per l'esercizio delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo Settore*, la Regione Veneto ha individuato nella Direzione Servizi Sociali - U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, la struttura regionale alla quale affidare le competenze che il Codice del terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in quanto già titolare di competenza in materia di Terzo Settore.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni (art. 46, CTS):

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) altri Enti del Terzo Settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

L'iscrizione, disciplinata dagli articoli 47 e 48, CTS, deve osservare la procedura definita in dettaglio dal citato decreto ministeriale n. 106 del 2020: la domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa, contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto e altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato, presso l'ufficio del RUNTS o l'ufficio regionale o provinciale territorialmente competente o l'ufficio statale per l'iscrizione nella sezione delle reti associative.

All'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia e verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può, alternativamente:

- iscrivere l'ente;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l'ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione, assegnando un termine non superiore ai trenta giorni.

In caso di silenzio da parte dell'ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall'ufficio.

Per gli Enti del Terzo Settore aderenti a reti associative, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di diniego all'iscrizione nel registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Nel RUNTS devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni (art. 48, CTS):

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.



L'art. 8, comma 6, del decreto ministeriale n. 106 del 2020, richiamato per gli enti con personalità giuridica dall'art. 16, comma 2, del medesimo decreto, elenca le indicazioni che *“devono risultare inderogabilmente”* dalla domanda di iscrizione dell'ente, indicazioni che integrano, ampliandole, quelle previste al medesimo fine dall'art. 48, CTS. In particolare, il decreto ministeriale richiede, in aggiunta a quanto previsto dal Codice, l'indicazione:

- dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- di almeno un contatto telefonico;
- del sito internet, se esistente.

Inoltre, accanto alla previsione dell'indicazione delle generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali, è richiesta quella del possesso dei requisiti professionali previsti per i componenti dell'organo di controllo.

L'eventuale iscrizione anche nel Registro delle Imprese, prevista per gli enti che esercitino la propria attività principalmente o esclusivamente in forma di impresa commerciale, deve essere segnalata nel RUNTS.

Per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, per le quali gli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, CTS, prevedono il requisito della sussistenza di almeno sette persone fisiche associate (o di almeno altre tre Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale), è prevista l'indicazione del numero degli associati, persone fisiche o enti; per le medesime categorie di enti è opportuno dare l'indicazione del numero dei volontari, distinguendo quelli iscritti all'ente direttamente da quelli iscritti agli enti associati.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

A mente della specificità delle Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, caratterizzate dall'utilizzo in modo prevalente dell'attività personale e volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati e per l'attività *“svolta prevalentemente a favore di terzi”*, le Associazioni di promozione sociale svolgono l'attività oltre che a favore di terzi, anche in favore dei propri associati e di loro familiari. Rimangono, pertanto, esclusi dalla categoria e non iscrivibili al RUNTS gli enti connotati da finalità egoistiche, quali i circoli privati e le associazioni che comunque dispongono limitazioni relative a *“condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”*(art. 35, comma 2, CTS). Inoltre, con riferimento al numero degli associati di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, si ricorda che per tali enti è prevista la perdita della relativa qualificazione nel caso in cui, a seguito del venir meno del predetto requisito quantitativo nel corso della vita dell'ente, l'ente non provveda a reintegrare tale numero minimo entro un anno, con conseguente cancellazione dal RUNTS (salvo che sussistano i requisiti per l'iscrizione in altra sezione del registro) (art. 32, comma 1 bis e art. 35, comma 1 bis, CTS).



Il numero degli associati non ha alcun rilievo, invece, in relazione all'iscrizione nel RUNTS delle altre categorie di ETS, coerentemente con il *“carattere aperto”* delle associazioni, espressamente indicato nella rubrica dell'art. 23 CTS, che detta la disciplina (derogabile) delle procedure di ammissione dei nuovi associati.

Non è prevista l'indicazione della durata dell'ente, trattandosi di contenuto non obbligatorio dell'atto costitutivo: l'art. 21 del Codice si limita a prevedere la possibilità della sua indicazione, probabilmente in ragione del carattere altruistico dell'iniziativa di costituire e aderire ad un ETS. Ulteriore informazione necessaria della domanda di iscrizione degli ETS nel RUNTS è l'indicazione della sede legale e quella delle eventuali sedi secondarie (art. 48, comma 1, CTS). Il decreto ministeriale n. 106 del 2020, come l'art. 21 CTS, con riguardo alle indicazioni contenute nell'atto costitutivo, parlano di sede, senza specificare se si ritenga sufficiente l'indicazione del Comune o se sia richiesto anche l'indirizzo. Il silenzio della legge sul punto rende possibile sostenere la portata generale delle disposizioni dettate in materia di società di capitali, come anche la soluzione opposta; se si aderisce alla tesi liberale, pacificamente ammessa prima della

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

riforma del Terzo Settore, appare opportuno prevedere nello statuto l'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a modificare l'indirizzo nell'ambito del Comune della sede.

Manca, nell'elencazione delle indicazioni della domanda di iscrizione nel RUNTS, quella relativa al patrimonio dell'ente, che è invece richiesta dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per gli ETS con personalità giuridica.

Nel registro devono, inoltre, essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell'ente, quali il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; nonché tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (art. 48, comma 1 e 2, CTS).

L'ente deve depositare, entro il 30 giugno di ogni anno, i bilanci (di esercizio e, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti e le relazioni illustrative per ogni eventuale raccolta pubblica fondi effettuata nell'esercizio precedente. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio del registro diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non adempie, è cancellato dal Registro (art. 48, comma 3 e 4, CTS).

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni sopra riportate sono onerati gli amministratori. In caso di violazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, al pari di quanto avviene nel registro delle imprese. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. In caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo (art. 48, comma 5, CTS che rinvia all'art. 2630 del Codice civile, quanto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria).

La cancellazione di un ente dal RUNTS può avvenire a seguito di istanza motivata da parte dell'Ente del Terzo Settore oppure d'ufficio in seguito ad accertamenti, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria (art. 50, comma 1, CTS).

Gli uffici del RUNTS provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli ETS iscritti nel RUNTS presentino ancora i requisiti previsti per l'iscrizione (art. 51, CTS).

Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

amministratori e al presidente del tribunale in cui l'ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell'ente dal Registro (art. 49, CTS). Nel caso in cui vi sia un provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio. (art. 50, comma 4, CTS) L'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del Codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo Settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS (art. 50, comma 2, CTS). In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell'ufficio del RUNTS territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9, CTS). Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel RUNTS (art. 50, comma 3, CTS).



È bene rammentare che, oltre che nel RUNTS, gli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 11, comma 2, CTS). Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS (art. 11, comma 3, CTS).

Gli enti che contestualmente all'iscrizione al RUNTS intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura. L'atto costitutivo dell'associazione o fondazione di Terzo Settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest'ultima, viene depositato dal notaio che l'ha ricevuto presso il competente ufficio del RUNTS, con contestuale richiesta di iscrizione dell'ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, incluso il rispetto delle disposizioni specifiche del Terzo Settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 € per le associazioni e 30.000 € per le fondazioni) (art. 22, comma 2 e 4, CTS).

L'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel Registro stesso (art. 22, comma 2, CTS). Il possesso della personalità giuridica risulterà dal

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Registro. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all'ufficio di disporre l'iscrizione nel RUNTS. Se quest'ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata (art. 22, comma 2, CTS).

8. Il sistema dei controlli



In ragione del ruolo di "enti intermedi" svolto dagli Enti del Terzo Settore, nell'ottica di attuazione dei principi generali di sussidiarietà orizzontale, risulta necessaria un'attenta attività di controllo. Ma, l'istituzione di un sistema dei controlli sembrerebbe configgere con il principio personalistico esplicitato all'articolo 2 della Costituzione, per il quale «*La Repubblica riconosce e garantisce le formazioni sociali*».

In ogni caso, un attento sistema di controllo appare necessario anche per difendere la specificità degli ETS: se essi godono di uno statuto privilegiato per l'importanza del ruolo svolto è ragionevole e giustificato che vengano assoggettati ad una forma di verifica.

Ben consapevole dell'importanza dell'argomento, il legislatore ha elaborato un sistema di controllo costruito essenzialmente su diverse basi:

- a) una prima forma di controllo viene riservata, come già annotato, al notaio per quanto riguarda le associazioni, le fondazioni e gli altri enti candidati a divenire Enti del Terzo Settore, con il possesso della personalità giuridica. Nella preparazione dello statuto e dell'atto costitutivo il notaio dovrà verificare in primissima battuta il possesso nell'ente di tutte le caratteristiche e i requisiti dell'Ente di Terzo Settore (finalità, attività e le specifiche regole organizzative previste per i sottotipi di Ente del Terzo Settore);
- b) la seconda e più importante forma di controllo voluto dalla legge delega è rappresentata dall'istituzione del RUNTS , di cui si è trattato nel precedente paragrafo. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria perché l'ente sia considerato di Terzo Settore e, in tal modo, si permette di avere un quadro completo ed esaustivo delle informazioni relative alla forma giuridica, alla sede legale, all'oggetto delle attività di interesse generale. Peraltro,

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

l'ufficio del RUNTS territorialmente competente vigila sugli ETS aventi sede legale sul proprio territorio, con riguardo:

- alla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- all'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS. Lo stesso ufficio può disporre, infatti, accertamenti documentali, visite ed ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici territoriali.



Le conseguenze di tale attività di vigilanza, come meglio esplicitato nel paragrafo precedente, possono portare fino alla cancellazione degli enti dallo stesso registro. Attraverso la consultazione de IRUNTS, inoltre, è permessa *«l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro stesso»* (art. 53, comma1, CTS);

c) presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito il Consiglio nazionale del Terzo Settore (Titolo VIII, Capo I, CTS) che mira a promuovere e sostenere l'attività degli enti del Terzo Settore, come recita la rubrica del Titolo VIII del CTS.

Il Consiglio nazionale è composto secondo le indicazioni dell'art. 59 del CTS: fondamentalmente da rappresentanti del mondo del Terzo Settore, esperti e rappresentanti delle autonomie regionali e locali. Le principali funzioni dell'organo sono (art. 60 del CTS) l'espressione di pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo Settore, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, nonché sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale. Esso inoltre *“è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali”*;

d) da ultimo si evidenzia che l'amministrazione finanziaria esercita una autonoma attività di controllo sull'applicazione della normativa fiscale, avvalendosi anche delle notizie trasmesse dall'ufficio del RUNTS nell'effettuazione dei controlli di sua competenza. L'amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del RUNTS ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro ove ne ricorrano i presupposti. Dunque, l'Amministrazione finanziaria è chiamata a verificare da una parte l'osservanza della disciplina fiscale ma anche i requisiti per fruire delle *“agevolazioni fiscali”*, in particolare, in ordine: alla assenza di scopo di lucro e alla distribuzione diretta o

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

indiretta di utili; all'evoluzione del patrimonio; all'osservanza degli obblighi in tema di scritture contabili e bilancio.

9. Agevolazioni fiscali e finanziarie

Il decreto-legge 22 giugno 2022, n. 73 *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal Codice del Terzo Settore, al Titolo X, *Regime fiscale degli enti del terzo Settore*. Nello specifico, sono state introdotte modifiche:

- in materia di imposte sui redditi: in relazione alle attività di interesse generale degli ETS, si è previsto che i costi effettivi siano determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Inoltre, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (art. 79, comma 2 e 2 bis CTS). Sono state, poi, poste disposizioni specifiche circa il mutamento della qualifica da ETS non commerciale a ETS e viceversa;
- in materia di imposte indirette e tributi locali: riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli ETS, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa; parimenti, in misura fissa, si applica l'imposta di registro agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale (art. 82, comma 3, CTS). I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti no profit (ETS ivi comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società) sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (art. 82, comma 5-bis, CTS);



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario



- in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali: si rendono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli ETS e si rendono deducibili dal reddito netto delle persone fisiche le liberalità a favore degli ETS; l'eventuale eccedenza dell'erogazione rispetto all'importo deducibile può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare(art. 83, comma 1 e 2, CTS). Le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, comma 3, CTS);
- in materia di regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici: i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle Organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (art. 84, comma 2, CTS);
- in materia di regime fiscale delle Associazioni di promozione sociale: non si considerano commerciali le attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre Associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 85, comma 1, CTS). Infine, i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle Associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (art. 85, comma 7, CTS).

10. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

L'impresa sociale è specificamente regolata dal D. Lgs. n. 112 del 2017, anch'esso attuativo della legge delega n. 106 del 2016, anche se occorre ricordare che tale decreto non esaurisce la disciplina dell'impresa sociale. A tale ente si applicano, se compatibili, le norme di cui al Codice del Terzo Settore, nonché, per gli aspetti che rimangono ancora non disciplinati, le

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

disposizioni del Codice civile concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (art. 1, comma 5, D. Lgs. n. 112 del 2017).

Il decreto n. 112, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge di delega (n.106/2016), ha definito imprese sociali *"tutti gli enti privati che [...] esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività"* (art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 112 del 2017). Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche (incluse le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli Enti locali e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici, nazionali regionali locali), e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 112 del 2017). Agli enti religiosi civilmente riconosciuti, le norme del decreto n. 112 si applicano a particolari condizioni, indicate dal comma 3 dell'art.1. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali: ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112 del 2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili associati (art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 112 del 2017).

Una delle novità introdotte dalla revisione della disciplina delle imprese sociali è rappresentata dall'allargamento dei settori di attività dell'impresa sociale: di nuova introduzione (rispetto al dettato della prima normazione del settore, rappresentata dal decreto legislativo n. 155 del 2006 sono, fra le altre, le attività ascrivibili alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale; all'organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di particolare interesse sociale; alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; agli alloggi sociali; al microcredito e all'agricoltura sociale (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112 del 2017).

Quale Ente del Terzo Settore, l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. In deroga al generale divieto, il decreto consente - innovando rispetto alla disciplina previgente - la distribuzione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali. Tale quota deve,



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

comunque, essere inferiore al cinquanta per cento degli utili e avanzi complessivi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. La distribuzione di tale quota è ammessa per le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del Codice civile, solo nelle seguenti modalità (art. 3 comma 3, D. Lgs. n. 112 del 2017):

- l'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- la distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.



Per quanto riguarda le scritture contabili (art. 9, D. Lgs. n. 112 del 2017), le imprese sociali hanno l'obbligo di:

- tenere il libro giornale e il libro degli inventari;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile, in quanto compatibili;
- depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il decreto prevede disposizioni dirette a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli *stakeholders* di riferimento (art. 11 D. Lgs. n. 112 del 2017). Tali disposizioni non si applicano alle cooperative a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il coinvolgimento si attua attraverso strumenti di consultazione o partecipazione, onde esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con specifico (ma non esclusivo) riguardo alle condizioni di lavoro ed alla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati.

Per quanto riguarda la disciplina del lavoro (art. 13, D. Lgs. n. 112 del 2017), il decreto ribadisce il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi. Aggiunge un limite all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale. Tale divario non può essere superiore al

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

rapporto (calcolato sulla retribuzione annuale lorda) di uno ad otto. È ribadita l'ammissione della prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale (i volontari non possono superare i lavoratori).

Si ricorda infine che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni (anche enti associativi riconosciuti), nonché dalla Fondazione Italia Sociale specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi (art.16, D. Lgs. n. 112 del 2017).

Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, è prevista la defiscalizzazione degli utili se investiti per intero nell'attività dell'impresa sociale secondo quanto meglio specificato alle lettere f) e g) del presente paragrafo.

Successivamente, nel corso di incontri del Governo con attori istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato – Regioni, Amministrazione finanziaria, rappresentanti del Notariato) e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo Settore, è emersa l'esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sulla impresa sociale.

Il decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”*, ha, quindi, apportato una revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Le principali modifiche apportate al decreto legislativo n. 112 del 2017 sono:

a) è stato inserito un ulteriore requisito per qualificare l'impresa sociale: i lavoratori svantaggiati devono essere assunti per più di 24 mesi (art. 2, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 112 del 2017) sicché tale condizione integra quelle già previste ovvero l'impiego alle proprie dipendenze un numero di persone non inferiore al 30% quali lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 oppure persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 *“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”*, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”*, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;



- b) non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica (art. 3, comma 2 bis, D. Lgs. n. 112 del 2017);
- c) nell'ambito dell'impresa sociale, le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell'art. 13 (art. 13, comma 2 bis, D. Lgs. n. 112 del 2017);
- d) il termine di adeguamento per le imprese sociali alla riforma del Terzo Settore passa da 12 a 18 mesi (*“entro il 31 marzo 2021”*, secondo il nuovo testo dell'art.17, comma 3, del D. Lgs n. 112 del 2017);
- e) non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva, nonché le somme destinate ad apposite riserve. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 112 del 2017);
- f) dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € 1.000.000 e deve essere mantenuto non più per almeno tre anni ma per almeno cinque anni (art. 18, comma 3, D. Lgs. n. 112 del 2017);

g) non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € 1.800.000 e deve essere mantenuto non più per almeno tre anni ma per almeno cinque anni (art. 18, comma 4, D. Lgs. n. 112 del 2017 specifica l'importo massimo detraibile in relazione al numero di lavoratori che l'impresa impiega).



11. Disposizioni particolari su associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB")

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), data la loro natura giuridica pubblica, non possono rivestire la qualifica di Enti del Terzo Settore: dispone, infatti, l'art. 4, comma 2, CTS, che *"Non sono Enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4..."*. Diversamente per quanto riguarda le associazioni e fondazioni risultanti dalla trasformazione di ex IPAB: infatti, il medesimo articolo 4, comma 2, CTS (modificato dal D.L. n. 135 del 2018, c.d. *Decreto Semplificazioni*) ha espressamente previsto che tali enti (ex IPAB), privatizzati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 rientrano per l'appunto fra gli Enti del Terzo Settore. Al riguardo, va evidenziato che la prima formulazione della Riforma del Terzo Settore non consentiva, invece, a questi enti la possibilità di trasformarsi in ETS o imprese sociali escludendoli, conseguentemente, dai benefici e dalle agevolazioni previste dal CTS. Successivamente il

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

legislatore nazionale, con l'articolo 11- *sexies*, commi 1 e 2 del citato D.L. 135 del 2018 ha dettato una specifica disciplina per le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") e, in attuazione di un unico disegno e con le medesime finalità, è intervenuto, modificandole, su due diverse disposizioni:

- l'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 112 del 2017, in materia di impresa sociale, il quale stabilisce che le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001) non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle IPAB, ai sensi del decreto del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima.
- l'articolo 4, comma 2, CTS, il quale esclude dall'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB"); tale norma stabilisce, in particolare, che le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

In Veneto, i processi di trasformazione delle IPAB in associazioni o fondazioni di diritto privato sono regolati non già dal D. Lgs. n. 201 del 2007 sopra menzionato bensì dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 “*Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*” che, ad oggi, consente la trasformazione in associazione o fondazione solo di talune IPAB che si trovino nell'esatto ordine di condizioni previsto dall'articolo 4 della citata legge regionale n. 24 del 1993. Di conseguenza, solo le IPAB che presentino una struttura associativa o siano promosse ed amministrate da privati e operino prevalentemente con mezzi di provenienza privata possono chiedere la trasformazione in associazioni e fondazioni, stante la loro natura intrinsecamente privata. Proprio la natura privata *ab origine* di tali enti porta a considerare le disposizioni di cui al citato D.L. n. 135 del 2018 applicabili anche alle associazioni e fondazioni derivanti dalla trasformazione di IPAB del Veneto. Infatti, si ritiene che, verosimilmente, la struttura associativa o l'amministrazione da parte di privati siano caratteristiche che dovrebbero sopravvivere alla trasformazione di queste ex IPAB, rendendo poco probabile la presenza di nomine pubbliche degli amministratori. In ogni caso, anche dovesse sussistere una nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti, non si vedono ragioni per non estendere in via analogica anche a queste ipotesi le nuove previsioni normative sopra descritte.



In proposito si richiama la giurisprudenza sul punto del Consiglio di Stato con la quale, comunque, era stato sancito il principio che la nomina dei rappresentanti di un istituto ex IPAB da parte del Sindaco ex art. 50, comma 8 del D. Lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) non presuppone un rapporto fiduciario come "*coincidenza di orientamento politico (o, addirittura, di opinione politica), in quanto tale relazione si deve misurare nel campo delle scelte concrete e nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi e di gestione dell'Ente di riferimento*". Non sussisterebbe infatti, ad esempio, potestà di revoca (cd. *spoil system*) di tali rappresentanti da parte della nuova carica di sindaco a seguito di eventuali elezioni amministrative comunali (sentenza n. 6691/09 e più recentemente sentenza n. 2684/2024).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

12. Novità introdotte dalla legge 104 del 4 luglio 2024 “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore”

Il 3 agosto 2024 sono entrate in vigore le modifiche al Codice del Terzo Settore apportate dalla legge 104 del 4 luglio 2024 “*Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, in gran parte introdotte dall’art. 4, ma che, anche nei successivi articoli, hanno riflessi su tali Enti. Da un primo sguardo d’insieme emergono, sostanzialmente, due finalità della novellazione: una di carattere quasi interpretativo e l’altra di semplificazione, riferite agli Enti di più modeste dimensioni.



Seguendo nell’analisi l’ordine delle singole previsioni, la lett. a) del comma 1 dell’art.4, della legge n. 104 del 2024, aggiunge, al comma 1 dell’ art. 6, CTS, un periodo sostanzialmente teso a favorire l’ingresso nel Terzo Settore degli enti sportivi dilettantistici, prevedendo che, i proventi derivanti dall’attività di sponsorizzazione, dalla cessione dei diritti e dalle indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione degli impianti e delle strutture sportive, non vadano computati nella verifica dei limiti entro i quali possono essere svolte attività diverse, purché, gli stessi proventi, siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche come definite nei decreti legislativi n. 36/2021 “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e n. 39/2021 “*Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*”.

La lett. b) del comma 1 dell’art. 4, della legge n. 104 del 2024, che modifica l’art. 11, comma 3, del CTS, invece, introduce una delle previsioni più rilevanti per l’attività notarile.

Come ben noto, il Codice ha affidato ai notai compiti, poi confermati anche nella riforma dello sport, sostanzialmente analoghi a quelli, già previsti sin dal 2000, ma poi a regime con la riforma del diritto societario del 2003, ossia di controllo per il conseguimento della personalità giuridica. Il procedimento “normativo”, a differenza di quello “concessorio”, vede infatti affidata al notaio la verifica della rispondenza al tipo normativo degli atti costitutivi e degli Statuti (e la loro successiva modifica) degli Enti del Terzo Settore che intendano, appunto, ottenere la personalità giuridica

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

con la conseguente autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 11 del CTS disciplina i rapporti tra iscrizione nel RUNTS e l'iscrizione, per le Imprese Sociali, nell'apposita sezione del Registro Imprese, prevedendo che tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione anche nel RUNTS. L'intervento di novellazione, apportato dalla lettera del primo comma 1 dell'art. 4 della legge n. 104 del 2024, elimina eventuali dubbi, pure fugati dall'interpretazione della dottrina, in ordine all'applicabilità dell'art. 22 CTS (che, appunto, disciplina termini e condizioni per l'acquisto della personalità giuridica), anche ad Associazioni e Fondazioni imprese sociali.

È bene ricordare che l'art.5 del D. Lgs. n. 112 del 2017 prevede, per le imprese sociali, il deposito, nei trenta giorni, in apposita sezione del Registro Imprese degli atti costitutivi, delle loro modificazioni e degli altri atti relativi all'impresa; il periodo aggiunto nel comma 3 dell'articolo 11 CTS -*«e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»*- chiarisce che, se l'impresa sociale è costituita in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi del richiamato art. 22 CTS.

La disposizione, naturalmente - essendo stata eliminata la precedente previsione contenuta nel testo del 2006, secondo la quale per le organizzazioni che esercitavano una impresa sociale, il cui patrimonio fosse stato superiore ad € 20.000,00 si sarebbe avuta autonomia patrimoniale anche per le associazioni non riconosciute - riguarda le sole associazioni che intendano conseguire la personalità giuridica, oltre che le fondazioni. Trattandosi, tuttavia, di un regime che l'art. 22 del Codice del Terzo Settore definisce in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 2001, i controlli che, per le fondazioni di cui al primo libro del Codice civile, sono affidati all'Autorità Governativa, in questo caso sono demandati agli uffici del Registro delle Imprese.

In ragione della gerarchia delle fonti indicate nello stesso art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 112 del 2017 e nell'art. 3 CTS, risulta che per ottenere, con l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese, l'effetto dell'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 CTS, dovranno essere comunque rispettate le previsioni date da tale ultima norma.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

La lett. c) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024, introduce modifiche all'art. 13 CTS, tese a semplificare gli obblighi di tenuta delle scritture contabili, innalzando per gli enti privi di personalità giuridica, i limiti quantitativi dei ricavi e delle vendite sotto i quali il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa, pure indicando degli ulteriori limiti, inferiori, che consentono a tutti gli Enti del Terzo Settore di indicare, nel rendiconto per cassa, le entrate e le uscite in forma aggregata. La nuova previsione del comma 3 richiederà, poi, l'elaborazione di un nuovo modello di bilancio che, in virtù della modifica del comma 5, potrà essere utilizzata, a scelta, anche dagli ETS diversi dalle imprese sociali, ma iscritti nel Registro delle Imprese, non dovendo obbligatoriamente rispettare le regole del Codice civile.



Solo per completare l'esame delle modifiche in materia di bilancio, deve segnalarsi che altre modifiche sono poi introdotte dalla lett. l) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024, ove si prevede, modificando l'art. 48 CTS, in luogo del termine fisso del 30 giugno di ogni anno per il deposito dei rendiconti e dei bilanci, il termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio fissando, per gli enti che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forme di impresa commerciale e, quindi, obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice civile, il termine in 60 giorni dalla loro approvazione.

La lett. m) del comma 1 dell'art. 4), della legge n. 104 del 2024 modifica l'art. 87 CTS, per adeguarlo alle richiamate modifiche dell'art.13. La lettera d), riscrivendo il comma 4 dell'art. 24, CTS, assume come regola, la possibilità che le assemblee degli Enti del Terzo Settore si possano tenere anche mediante mezzi di comunicazione e che gli associati possano esprimere il loro voto per via elettronica. Se questa è la regola, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza richiede, invece, espressa previsione. Di fatto il legislatore è intervenuto in una materia estremamente delicata, specie alla luce del dibattito sviluppatosi a seguito dell'art. 106 del cosiddetto decreto "Cura Italia", emanato a seguito della emergenza epidemiologica dovuta al Covid, ritenendo superflua una specifica previsione statutaria in tal senso, richiesta, di contro, solo per escludere espressamente tale possibilità. Nel farlo, tuttavia, richiamando solo alcuni dei principi da rispettare alla luce dei risultati del dibattito dottrinale, non si è espresso sulla possibilità che tali assemblee si possano

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

tenere anche esclusivamente con modalità telematiche, senza neanche richiedere l'individuazione di un luogo fisico di convocazione.

Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 4), della legge n. 104 del 2024 elevano i limiti dimensionali in presenza dei quali gli artt. 30 e 31 CTS impongono la nomina di un organo di controllo e la revisione legale dei conti. Ferme restando le tipologie di enti per i quali la nomina è obbligatoria, è evidente la finalità di agevolare, in tal modo, gli ETS, riducendo la platea dei soggetti interessati dagli obblighi.



Con la modifica dell'articolo 36 CTS, introdotta dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024, per le Associazioni di promozione sociale diviene possibile assumere lavoratori in misura fino al 20% del numero dei propri associati (in luogo del 5% in precedenza indicato), ferma restando la necessaria prevalenza dell'attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati, in ragione dell'espresso richiamo all'art. 35, comma 1, CTS.

La lett. h) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024 introduce il comma 2 bis nell'art. 41 CTS, stabilendo per le Reti associative, previste dall'art. 41, il periodo di un anno durante il quale deve essere reintegrato il numero minimo degli associati, pena la cancellazione dal RUNTS.

La lettera i) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024 novella l'art. 47 CTS, prevedendo la possibilità che, la richiesta di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalità giuridica possa essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'ente, anche da un suo delegato. La dottrina, limitatamente alla figura del notaio, si era espressa in tal senso, pur in presenza di talune norme tecniche di attuazione del RUNTS che di fatto sembrerebbero escluderlo. Parte della dottrina ha evidenziato come la normativa, sul punto, presenti delle criticità, specificatamente individuate nel diverso tipo di controllo degli uffici del RUNTS, per come delineato dagli artt. 22 e 47 CTS, su atti comunque ricevuti dal notaio. La questione si pone quando, se pur su basi volontarie, lo stesso sia chiamato a ricevere un atto costitutivo o una sua modifica per un ente senza personalità giuridica. Non sembra, infatti, che il controllo affidato al

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

notaio differisca a seconda che si tratti di un ETS con o senza personalità giuridica, fatta eccezione, ovviamente, per quanto attiene alla dotazione patrimoniale.

La lett. n) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024, introducendo il comma 15 bis nell'art. 89 CTS, dispone una specifica disciplina dell'iscrizione nel RUNTS delle cosiddette "Associazioni d'Armi".



Infine, la lettera o) del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 104 del 2024, modificando il comma 8 dell'art. 101 CTS, norma transitoria e di attuazione, ne estende la previsione a due fattispecie specifiche: i trust dotati di qualifica di ONLUS e le ONLUS soggette a direzione e coordinamento degli enti individuati dal comma 2 dell'art. 4 CTS. In particolare, si stabilisce che la perdita di qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente e, quindi, non comporta obbligo di devoluzione del patrimonio. Per effetto della novellazione, la disposizione è ora estesa alle due ipotesi di ONLUS menzionate per le quali, tuttavia, l'iscrizione nel RUNTS non è consentita: Trust dotati di qualifica di ONLUS e ONLUS soggette a direzione e coordinamento degli enti individuati dal comma 2 dell'art. 4 CTS, i cui statuti devono, però, prevedere espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 CTS, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di tali attività. Sul punto, peraltro, è stato osservato che, in questo modo, il legislatore sembra confermare l'orientamento emerso dalla prassi degli uffici che ritiene non iscrivibile il trust nel RUNTS.

Quanto alle disposizioni successive della legge n. 104 del 2024, all'art. 6, è prevista l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia Sociale; l'art. 7, invece, ha previsto, con l'introduzione di un comma 5 bis all' art. 36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 "*Testo Unico in materia di imposte, di successione e donazioni*", che la responsabilità in solido per il pagamento delle imposte non si applichi ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo e dell' art. 82, comma 2, CTS. Infine, l'art. 8, aggiunge un comma all'art. 705 del Codice civile che disciplina l'apposizione di sigilli per l'inventario nel caso di nomina di un esecutore testamentario prevedendo che, se l'unico chiamato o tutti i chiamati, siano persone giuridiche private senza scopo di lucro o Enti del Terzo Settore, con

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

dichiarazione resa dai chiamati, prima di accettare l'eredità, l'esecutore può essere dispensato dagli obblighi previsti in detta norma. Detta dichiarazione può essere ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

PARTE SPECIALE

13. La disciplina dell'attivazione di partenariati fra enti locali ed ETS nel Codice del Terzo Settore



Il partenariato sociale costituisce l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, secondo cui *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*. Attraverso tale forma di partenariato, che ha ad oggetto un'attività finalizzata al perseguimento di finalità sociali per la collettività territoriale di riferimento, il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale diventa lo strumento con cui promuovere in modo adeguato ed efficiente lo sviluppo dei territori e favorire gli investimenti pubblici.

Tale percorso, avviato circa vent'anni fa con l'introduzione del principio di sussidiarietà data dall'articolo 118 della Carta costituzionale, è proseguito, più recentemente, con l'emanazione dell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore, con i principi espressi con la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, con le Linee Guida sul partenariato sociale emanate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata e, infine, con la riforma dei servizi pubblici locali di cui al D. Lgs. n.201 del 2022, che all'articolo 18 istituzionalizza il ruolo degli ETS nell'erogazione di tali servizi prevedendo la possibilità per gli enti locali di attivare rapporti di partenariato, nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore (art. 55, 56 e 57) per realizzare specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

In particolare, si rileva che la Corte costituzionale (sentenza n.131/2020), nell'analizzare il ruolo attribuito al Terzo Settore, afferma quanto segue: *“si è voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una 'autonoma iniziativa dei cittadini'”*. Il Terzo Settore, dunque, è *“un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale”.

Nel delineare, poi, la natura della relazione tra ente pubblico e Terzo Settore indicata dall'art. 55, CTS la Corte afferma: *“Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la ‘co-programmazione’, la ‘coprogettazione’ e il ‘partenariato’ (che può condurre anche a forme di ‘accreditamento’) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55, CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.*

Pertanto, il criterio di riferimento assunto per il sistema di relazioni tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore diventa quello della collaborazione e non quello della concorrenza essendo la co-programmazione e la co-progettazione istituti profondamente diversi dall'affidamento di un servizio ai sensi del Codice dei Contratti pubblici. Attraverso il ricorso al partenariato sociale sono state accreditate nuove forme di coinvolgimento e partecipazione, rivolte quindi non più solo ai rapporti tra enti pubblici e privati, ma anche diretti a cittadini ed enti pubblici, in un'ottica, appunto, di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva dei cittadini. In tal senso, come affermato dalla Corte costituzionale, attraverso il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, le funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale svolte dagli enti locali diventano funzioni di co-programmazione e co-progettazione. Pertanto, i Comuni e le Città metropolitane possono utilizzare il partenariato sociale per la gestione di attività sociali e dei beni culturali o, nel contesto attuale, per la gestione delle misure del PNRR, modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà.

Infatti, come sopra accennato, in coerenza e continuità con le previsioni di cui all'articolo 55, CTS l'articolo 18 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, ha ribadito la preferenza del



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

legislatore nazionale nei confronti dell'attivazione di forme di partenariato tra enti locali e ETS che si affianca alle tradizionali forme di gestione del servizio pubblico, sia pure nei limiti di specifici progetti ed interventi. Infatti, dalla circostanza che tale norma è collocata nel capo del D. Lgs. n. 201 del 2022 relativo alle forme di gestione del servizio pubblico locale sembra evincersi che gli istituti dell'amministrazione condivisa e le esternalizzazioni tramite appalto e concessione si trovino in un rapporto di equa ordinazione: i partenariati riservati agli ETS non costituiscono, infatti, una deroga al principio di concorrenza, cristallizzato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, rappresentando al contrario un modello alternativo.



Accanto al partenariato sociale, sussiste, poi, una forma di partenariato che si potrebbe definire "speciale", contenuta nell'articolo 151 del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplina le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato. In particolare, il comma 3 del citato articolo 151, introduce una modalità di cooperazione pubblico-privato che gli enti territoriali possono attivare per la cura del patrimonio culturale.

Tale particolare forma di partenariato, rivolta al miglioramento della fruizione culturale e alla promozione della ricerca scientifica attraverso il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, può avvenire con procedure semplificate per l'individuazione del partner privato.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato dagli articoli 55-57, CTS. A tal proposito, si sottolinea come, all'indomani dall'approvazione del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 2018 ne aveva dato un'interpretazione restrittiva e, dunque, aveva sostenuto la residualità degli istituti collaborativi previsti dallo stesso, in conseguenza dell'affermata supremazia del diritto euro-unitario a tutela della concorrenza costituito, a livello interno, dal Codice dei Contratti Pubblici. Successivamente, sono intervenute le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici apportate dalla legge n. 120 del 2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 76 del 2020 che ha rivisto gli articoli 30, comma 8, 8, 59 e 142: "(...) per effetto di tali modifiche sono assoggettati alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, indicate all'art. 142, solo i servizi sociali

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

rientranti nell'allegato IX, se non organizzati ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore o mediante forme di autorizzazione o accreditamento previste dalle disposizioni regionali in materia".

La Corte costituzionale (cfr. sentenza n.131/2020 già citata) intervenuta sul punto nelle more della revisione delle linee guida sottoposte all'esame del Consiglio di Stato, recita testualmente che l'art. 55, CTS *"realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria"*, integrando *"una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. (...)"*. Sulla scorta dei predetti principi è conseguenziale per la Corte costituzionale delineare la natura della relazione tra ente pubblico e Terzo Settore, sottolineandone la differenza rispetto alle relazioni basate sullo scambio di mercato. La sentenza n. 131 del 2020 dissipa, inoltre, anche il dubbio sulla compatibilità con il diritto eurounitario delle modalità di affidamento dei servizi sociali, previste dal Codice del Terzo Settore, avanzato dal Consiglio di Stato nel richiamato parere n. 2052 del 2018, evidenziando che *"lo stesso diritto dell'Unione [...] mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà"*.

Per effetto di tali novità, il Consiglio di Stato, nel parere n. 822 del 2022 reso sulla bozza di linee guida dell'ANAC sull'affidamento dei servizi sociali (Linee guida n. 17 *"Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2022), rivedendo e superando il proprio precedente interpretativo del 2018, mette "in dialogo" i due Codici sulla base di una coerenza rispetto all'ordinamento europeo e alla nostra Costituzione. *"Sotto il profilo contenutistico la Sezione è ben consapevole degli aspetti di complessità che caratterizzano il rapporto tra codice dei contratti pubblici e codice del terzo Settore in materia di affidamenti dei servizi sociali, quale riflesso della dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà. Esemplicativi di tale complessità sono, da un lato, le diverse opzioni ermeneutiche sposate da questa stessa Sezione nei richiamati pareri resi nella materia in questione, e, dall'altro, le pronunce della giurisprudenza unionale (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14) e della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale, 26 giugno 2020, n. 131, citata) per*



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

smorzare e comporre il conflitto tra la ratio che ispira la disciplina del codice dei contratti pubblici e quella che ispira il codice del Terzo Settore in materia di affidamenti dei servizi sociali". Il Consiglio di Stato, infatti, osserva che sia in sede legislativa che in sede di interpretazione giurisprudenziale emerge chiaramente una linea evolutiva della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che, "rispetto a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema della concorrenza e del mercato, sembra ormai chiaramente orientata nella direzione del riconoscimento di ampi spazi di sottrazione a quell'ambito di disciplina".



Considerato quanto sopra, la coprogettazione, prevista dall'art. 55, comma 3, CTS, costituisce il modello "tipico" di collaborazione tra pubblica amministrazione ed Enti del Terzo Settore. Già nella relazione illustrativa dello schema di decreto delegato viene, infatti, riferito che la coprogettazione dovrà divenire lo strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. La coprogettazione si sostanzierebbe, dunque, in una forma di partenariato pubblico-privato, in cui le Amministrazioni procedenti pongono a base delle procedure un documento progettuale che, in caso di iniziativa degli ETS, viene predisposto dall'ETS e, successivamente, viene presentato all'Amministrazione che ha facoltà di integrarla. Il documento progettuale deve avere un contenuto minimo:

- 1) breve descrizione del contesto di riferimento, anche alla luce dell'attività di co-programmazione, ove svolta;
- 2) eventuale richiamo agli atti generali e agli indirizzi dell'ente;
- 3) richiamo del piano sociale di zona, nelle parti di interesse;
- 4) rapporto con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e degli altri piani di Settore;
- 5) (in caso di servizio/intervento esistente) ragioni a base della scelta della coprogettazione;
- 6) eventuali esigenze sociali;
- 7) eventuale previsione della VIS⁷;
- 8) ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

Il progetto, inoltre, deve tenere conto dell'obbligo di rispetto dei CCNL applicabili (art. 16 CTS).

⁷ valutazione d'impatto sociale, di cui all'art. 14 CTS e al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 23 luglio 2019 secondo le "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore".

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Con l'introduzione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36 del 2023), l'articolo 6 sancisce ulteriormente l'importanza dell'Amministrazione Condivisa, promuovendo una gestione collaborativa tra Pubblica Amministrazione e ETS. La seconda parte dell'articolo, invece, chiarisce definitivamente che ai procedimenti regolati dal Codice del Terzo Settore non trovano applicazioni le disposizioni in materia di appalti pubblici – ossia, non si realizzano gare competitive per individuare l'ente con cui la P.A. si vuole convenzionare. Si chiarisce, insomma, un principio di autonomia normativa delle procedure di cui agli artt. 55 e 56, CTS (sulla co-programmazione e sulla co-progettazione): con l'introduzione dell'art. 6 tra i principi generali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici si attribuisce portata generale a quanto già previsto dall'art. 55 CTS, chiarendo il rapporto di non conflittualità tra le norme considerate e il nuovo Codice dei contratti pubblici.



14. La collaborazione tra pubblico e ETS in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale

Secondo il Report Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato, dieci anni fa si contavano ben 5.230 associazioni di volontariato impegnate nel ramo della sanità. Il volontariato in sanità offre svariati servizi: trasporto e soccorso, assistenza ai malati, orientamento ai servizi, supporto a familiari e *caregiver*, raccolta fondi per attrezzature e ricerca, attività di prevenzione e promozione della salute, donazione di sangue, organi, tessuti. In virtù dell'azione capillare che gli ETS svolgono sui territori e delle relazioni che stringono con i cittadini e le comunità locali, riescono a captare per prime i bisogni e svolgono inoltre un ruolo di intermediazione tra la cittadinanza e le istituzioni.

Inoltre, solitamente gli ETS che operano nell'ambito della sanità sono organizzazioni strutturate, spesso dotate di personalità giuridica e un patrimonio adeguato allo scopo perseguito. Nel 75% dei casi cooperano con i servizi pubblici attraverso convenzioni con le amministrazioni, in particolare con le aziende sanitarie locali. Le risorse economiche che questi enti acquisiscono sono soprattutto pubbliche e nella maggior parte dei casi dipendono da questo tipo di finanziamento.

Per la loro capacità di intercettare bisogni e offrire risposte, per l'elevato livello di professionalizzazione e strutturazione, e per la loro esperienza di collaborazione coi soggetti pubblici sarebbero quindi soggetti particolarmente idonei per essere coinvolti nella

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

programmazione dei servizi sanitari (e non solo socio-sanitari) territoriali, secondo appunto quanto indicato nel decreto ministeriale n. 77 del 2022, *“Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”*.

Come noto, il PNRR ha destinato alla Missione Salute 15,63 miliardi di euro, pari all’8,16% dell’importo totale, e complessivamente, le risorse straordinarie superano i 20 miliardi di euro.

Gli interventi della Missione Salute sono divisi in due Componenti, la prima dedicata a *“Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”*, la seconda a *“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”*.

Con il decreto ministeriale n. 77 del 2022, che sulla base del PNRR ha definito i modelli e gli standard di riferimento per la rete territoriale, è stato attivato un radicale processo di rinnovamento e potenziamento dei servizi territoriali per la salute. Con le Case di Comunità, si punta a orientare tali servizi verso un approccio sistemico, collaborativo e partecipativo, per la realizzazione di un vero e proprio welfare di comunità, dove le comunità dovrebbero essere coinvolte nella lettura dei bisogni, nella progettazione delle soluzioni e nella messa a terra delle risposte, in un modo il più possibile coordinato.

L’auspicato potenziamento del coinvolgimento delle comunità è, tuttavia, ancora in corso, in quanto i monitoraggi effettuati rivelano che il percorso attuativo di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e COT è rallentato o, in numerose Regioni, addirittura fermo (AGENAS 2024). Tra i problemi connessi con questa situazione, sicuramente rileva anche la carenza di personale, soprattutto di professionisti, come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri, che in queste Case dovrebbero operare.

È da evidenziare, inoltre che, il PNRR nella Missione 6, enunciato il principio del coinvolgimento delle comunità, non fa esplicito riferimento al Terzo Settore né alla riforma del medesimo o all’art. 55 CTS, come invece accade nella Missione 5, dedicata all’inclusione sociale e alla coesione, dove tali riferimenti trovano spazio, anche se la Missione 5 si collega e si integra con la Missione 6, per quanto attiene disabilità e anziani.

Si confermerebbe quindi un approccio in cui la sanità si apre al Terzo Settore solo nella misura in cui i problemi sanitari si vanno a sovrapporre a quelli sociali, quindi un’apertura nell’ambito più strettamente socio-sanitario (e non sanitario “a 360 gradi”). La stessa tendenza si riscontra anche nei provvedimenti regionali: quand’anche i piani sanitari e i piani di assistenza territoriale facciano riferimento a comunità, in genere non vengono previsti luoghi o processi in cui trovi



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

spazio e valorizzazione il coinvolgimento del Terzo Settore e dei cittadini. Di fatto, dunque, la scelta sembrerebbe lasciata alla singola Azienda sanitaria, se non alla singola Casa di comunità.

14.a Il trasporto sanitario

Come già accennato, un ambito in cui il volontariato svolge da tempo attività in collaborazione col Servizio Sanitario Regionale è il servizio di trasporto sanitario.

Il servizio di trasporto sanitario è qualificabile come un servizio di interesse generale, che si colloca in una posizione intermedia tra attività economiche, da gestire nell'ambito di un contesto competitivo, e attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale, per perseguire obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, nonché di qualità dei servizi erogati. L'art. 57 CTS prevede che il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possa essere affidato, in via prioritaria agli Enti del Terzo Settore che siano iscritti al RUNTS da almeno sei mesi e risultino accreditati presso l'amministrazione che esegue l'affidamento. La norma specifica che tale affidamento diretto può essere operato ove risulti comunque garantita l'efficienza del servizio e le condizioni di economicità e sicurezza degli utenti finali.



Attualmente, il Codice dei Contratti Pubblici, (D. Lgs n. 36 del 2023), all'art. 6 prevede che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore di cui al codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*.

Quindi, mentre da un lato è pacifico che l'affidamento diretto del servizio di trasporto in emergenza possa essere sottratto all'applicazione della normativa sull'evidenza pubblica, perché disciplinato da un corpo normativo autonomo (il Codice del Terzo Settore), dall'altro lato, però, i confini di applicazione delle diverse discipline (gara o affidamento diretto) non può dirsi ancora del tutto chiarito.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Questa incertezza trae origine dal fatto che la normativa europea (art. 10, par. 1, lett. h) della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici), ha introdotto una distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell'attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto, se fornito da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, alla regola della gara, e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell'urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica, anche se con un "regime alleggerito".



Come visto, mentre è pacificamente riconosciuto che il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza sia sottratto al regime delle procedure di evidenza pubblica (la normativa nazionale si riporta interamente alla normativa europea - la direttiva 2014/24/UE- e alla giurisprudenza formatasi in tema), diversamente, il trasporto sanitario non di soccorso ed emergenza non è sottratto al regime delle procedure di evidenza pubblica, ma resta soggetto alle previsioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo, 31 marzo 2023, n. 36. Infatti, sia il legislatore europeo che quello nazionale rilevano solo nel trasporto emergenziale i caratteri di solidarietà, sussidiarietà e personalità della prestazione che assumono valore preponderante rispetto al mero dato economico tanto da giustificare una deroga alle regole generali dell'evidenza pubblica per l'affidamento di tali servizi. La deroga trova la sua principale ragione nella finalità di pubblico interesse associata al servizio di trasporto sanitario d'emergenza ma rileva indubbiamente anche la natura degli Enti del Terzo Settore, affidatari dello stesso, in quanto non espletano attività lucrative.

Nelle Linee guida di ANAC, n. 17 "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", pubblicate il 27 luglio 2022, viene, comunque, specificato che *"il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza può essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento diretto alle organizzazioni di volontariato che abbiano le caratteristiche indicate all'articolo 57, comma 1, del CTS"* con ciò specificando che la norma non disciplina un obbligo, bensì una mera facoltà. Quanto alla formula "in via prioritaria", essa si fonda sull'assunto che, a seguito di una valutazione normativa preventiva dell'assetto degli interessi pubblici in gioco, l'affidamento agli Enti del Terzo Settore è considerato "intrinsecamente più favorevole" per quella tipologia di servizio. La locuzione, come evidenziato dalla dottrina, dev'essere comunque valutata alla stregua di un criterio aperto, suscettibile di legittimare ulteriori forme organizzative e gestionali.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, l'art. 5, comma 6, del precedente Codice appalti (D. Lgs. n. 50 del 2016), che dettava una disciplina di portata generale che prevaleva sull'art. 57 CRS contenente una normativa speciale e sussidiaria è stato sostituito dall'art. 6, recante "*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo Settore*". La previsione in discussione, costituisce uno dei principi cardine del nuovo diritto dei contratti pubblici e disciplina i modelli di amministrazione condivisa in modo coerente con le disposizioni del Codice del Terzo Settore, riconoscendo nel modello del partenariato pubblico – pubblico, fondato sulla collaborazione tra amministrazioni la modalità caratteristica per la realizzazione di attività di interesse comune in mancanza di un rapporto sinallagmatico che preveda uno scambio di prestazioni.



XI LEGISLATURA

La Regione del Veneto ha disciplinato il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso, con legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 "*Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza*", prevedendo che solo gli enti sanitari e i soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento regionali possano concorrere all'espletamento delle attività di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso, nell'interesse generale e nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

La normativa regionale, quindi, limita l'esercizio del servizio di trasporto sanitario di emergenza a determinati soggetti accreditati e iscritti in un apposito elenco, stabilendo che i rapporti siano regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici.

Negli ultimi anni, il tribunale amministrativo ha sottoposto alla valutazione del giudice europeo la questione della compatibilità delle disposizioni regionali venete con le norme e i principi della normativa europea.

Si fa riferimento all'ordinanza della Corte di Giustizia UE, 6 febbraio 2020, n. 11 (causa C-11/19) e la sentenza del Consiglio di Stato, 16 novembre 2020, n. 7082, che vedono coinvolte l'Ulss 6 Euganea e l'Ipab Croce Verde di Padova, in relazione all'affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza ed emodializzati.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

La Croce Verde sosteneva che la legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 avrebbe imposto di stipulare con l'ente pubblico accreditato una convenzione disciplinata dall'articolo 12, comma 4 della direttiva 2014/24 e dall'articolo 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, anziché disporre l'aggiudicazione tramite gara.

Trattandosi di trasporto sanitario «*che va oltre l'ambito del servizio di emergenza*» e stante l'incertezza sull'applicabilità anche ai servizi ordinari del regime derogatorio previsto per quelli di emergenza e urgenza, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione al vaglio della Corte di Giustizia Ue (CGUE). La CGUE si è pronunciata nel senso della compatibilità della legge regionale veneta con gli artt. 10, lett. h) e 12, comma 4 della direttiva appalti. La Corte, riportandosi alla sua consolidata giurisprudenza, ha confermato che tra gli appalti conclusi da enti pubblici, che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono da annoverare i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico a loro comune, come appunto quella oggetto della controversia.

Con la sentenza n. 7082 del novembre 2020 il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla natura di organismo di diritto pubblico della Croce Verde, ha affermato la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi di cui all'art. 15 delle legge n. 241 del 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", precisando che la normativa veneta, letta in combinato disposto con quella nazionale (l'allora art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'art. 15 della legge n. 241 del 1990), permette per il servizio di trasporto ordinario il ricorso al convenzionamento con enti del settore pubblico, ricorrendo alle procedure di evidenza pubblica quando tale strumento non consenta di garantire il servizio.

Ne discende che la conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto sanitario, ordinario e no, non si sostanzia in un'elusione della concorrenza. È, infatti, rimessa alle amministrazioni sanitarie locali la scelta sulla modalità di gestione a cui ricorrere per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Quanto stabilito trova conferma anche in altre più risalenti pronunce della quinta sezione del Consiglio di Stato, aventi ad oggetto una situazione analoga, che vedeva coinvolta la Croce Rossa Italiana.



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

Le pronunce hanno ritenuto legittimo l'affidamento del servizio di trasporto intra ed inter-ospedalieri tramite partenariato pubblico-pubblico con la Croce Rossa Italiana, in quanto, al tempo, la stessa era ente di diritto pubblico avente tra i propri compiti quello di effettuare il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, concorrendo all'adempimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale attraverso apposite convenzioni.

Anche con riguardo al trasporto non emergenziale è quindi consentito agli Stati membri optare per un sistema in cui venga prescelta la collaborazione tra amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che il relativo contratto realizzi una cooperazione tra le amministrazioni, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune e che l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.

Il giudice europeo e quello interno con riferimento al trasporto sanitario hanno quindi fatto prevalere la componente solidaristica anche con riguardo al trasporto cosiddetto "ordinario", che, in virtù del rafforzamento della cooperazione tra amministrazioni accomunate dalle medesime funzioni si vede così rafforzata.



XI LEGISLATURA

15. Il Social bonus

Il social bonus è un'agevolazione fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) prevista dall'articolo 81, CTS. Si tratta di un credito d'imposta⁸ per incentivare le donazioni a favore di tali enti. Per una migliore comprensione dell'agevolazione in oggetto si riporta di seguito il sopra citato articolo 81.

“Art. 81. Social Bonus

1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla

⁸ Un credito di imposta è un credito di natura tributaria che un soggetto vanta nei confronti dello Stato. In pratica, rappresenta una somma che il contribuente può detrarre dalle imposte dovute allo Stato. Il credito di imposta può essere utilizzato per ridurre le imposte dovute o può essere richiesto come rimborso e può derivare da diverse situazioni, come, ad esempio:

- Versamenti in eccesso rispetto al debito fiscale reale;
- Agevolazioni fiscali previste per specifiche spese o investimenti;
- Meccanismi tributari come la rivalsa e detrazione dell'IVA.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art.5 [attività di interesse generale] con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.”.

Da quanto sopra emerge chiaramente che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 81 è destinata a tutti gli Enti del Terzo Settore che, ai sensi della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 4 CTS, sono rappresentati da: *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”.*



Ciò premesso, si sottolinea che tutti gli Enti del Terzo Settore, qualora possiedano i requisiti prescritti e siano iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), possono accedere alle misure agevolative del social bonus: grazie al social bonus, gli ETS possono svolgere un ruolo cruciale nel recupero e nella valorizzazione di beni immobili, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Questo strumento fiscale, infatti, non solo facilita l'accesso a risorse finanziarie, ma promuove anche la collaborazione tra pubblico e privato per il bene comune.

Il decreto del 23 febbraio 2022, n. 89 che, conformandosi all'articolo 81, CTS disciplina le modalità di attuazione del social bonus, ha definito il regolamento di funzionamento del social bonus. Si tratta di una opportunità di partenariato tra pubblica amministrazione, Enti del Terzo Settore e privati finanziatori. I punti chiave dell'agevolazione sono:

- **Credito d'Imposta:** il decreto prevede un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% se effettuate da enti o società. Questo credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.
- **Beneficiari:** possono beneficiare del social bonus le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano donazioni a favore

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

degli Enti del Terzo Settore, incluse le fondazioni, che presentano progetti per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

- **Progetti Ammissibili:** i progetti devono essere finalizzati al recupero e alla valorizzazione di beni immobili destinati a scopi di utilità pubblica, come centri culturali, strutture sportive, e spazi per attività sociali e ricreative.
- **Trasparenza e Rendicontazione:** gli enti beneficiari devono comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e pubblicare tali informazioni sul proprio sito web istituzionale. Inoltre, devono rendicontare le spese sostenute per garantire la trasparenza nell'utilizzo dei fondi.



Il social bonus prevede, dunque, un credito di imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali ad enti che presentano progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Anche i criteri di selezione dei progetti ammissibili al social bonus sono definiti dal citato decreto n. 89 del 2022 e includono diversi aspetti. Di seguito un riepilogo dei principali:

- **Finalità del Progetto:**

i progetti devono essere finalizzati al recupero e alla valorizzazione di beni immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata. Gli immobili recuperati devono essere destinati a scopi di utilità pubblica, come centri culturali, strutture sportive, e spazi per attività sociali e ricreative.

- **Tipologia di Interventi:**

gli interventi sugli immobili possono includere manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Devono essere specificati nel progetto tutti i dettagli relativi agli interventi previsti, inclusi i costi stimati e il cronoprogramma delle attività.

- **Sostenibilità e Impatto Sociale:**

i progetti devono dimostrare un impatto positivo e duraturo sulla comunità locale, promuovendo l'inclusione sociale e lo sviluppo economico. È importante che i progetti siano sostenibili nel lungo termine, con un piano chiaro per la gestione e la manutenzione degli immobili recuperati.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- **Trasparenza e Rendicontazione:**

gli enti beneficiari devono garantire la massima trasparenza nella gestione dei fondi e nella rendicontazione delle spese. Devono comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e pubblicare tali informazioni sul proprio sito web istituzionale.

- **Partenariato e Collaborazione:**

i progetti che prevedono la collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, enti pubblici o privati, possono avere una valutazione positiva. È necessario presentare una dichiarazione di partenariato che descriva il ruolo e i contributi di ciascun partner coinvolto nel progetto.



Con decreto inter direttoriale n. 118 del 7 luglio 2023 è stata adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus, nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti, in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022. Gli enti che vogliono accedere alla misura devono inoltrare, alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, apposita istanza tramite la piattaforma predisposta allo scopo, utilizzando la specifica modulistica. Quanto alla procedura di selezione si riportano i passaggi essenziali:

- **presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione fiscale:** i soggetti che possono accedere all'agevolazione devono presentare le domande di partecipazione utilizzando la modulistica specifica e rispettando le scadenze previste (15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre di ogni anno).
- **valutazione dei Progetti:** una commissione di valutazione esamina i progetti presentati, verificando il rispetto dei criteri di selezione e la qualità delle proposte.
- **approvazione e Pubblicazione:** i progetti approvati vengono pubblicati nella "Vetrina Social Bonus" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove i donatori possono visualizzare e scegliere i progetti da sostenere.

Con la presentazione dell'istanza è necessario, in particolare, presentare la documentazione attestante la sussistenza, di specifici requisiti fra i quali:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- il progetto deve essere presentato da un ente il cui legale rappresentante e i cui componenti dell'organo di amministrazione non presentino cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- deve risultare il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi nonché delle imposte;
- l'ente beneficiario deve aver assicurato i volontari ed essere assegnatario del bene;
- descrizione del progetto di intervento e di utilizzo del bene;
- eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere;
- informazioni relative al budget e cronoprogramma degli interventi.



Il progetto, come sopra accennato, può essere presentato anche in partenariato nel qual caso il capofila viene considerato l'ente proponente ma tutti i partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti menzionati salvo, ovviamente, l'assegnazione del bene. Con il decreto direttoriale n. 5 del 23 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti inerenti all'art. 81, CTS, c.d. Social Bonus. I progetti selezionati e ammessi alla fruizione della misura del c.d. Social Bonus ex art. 81 sono rinvenibili al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Va, infine sottolineato che ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto n. 89 del 2022 i progetti di recupero ammessi alla fruizione della misura agevolativa in questione sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tali fini il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalità e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso al social bonus, con l'indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d'imposta. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell'applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruità e sostenibilità della misura e valutarne l'impatto. In tale ottica si evidenzia, altresì, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, può disporre la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi (il

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:

- perda il requisito soggettivo di legittimazione;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte;
- compia gravi irregolarità contabili;
- utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;
- eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali.



Come sopra testualmente riportato, l'articolo 81, comma 1, CTS, prevede espressamente: *“È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo Settore...”*. Al riguardo, va necessariamente precisato che le agevolazioni fiscali sono specificamente destinate alle erogazioni liberali in denaro. Questo significa che, per beneficiare del credito d'imposta, le donazioni devono essere effettuate in forma monetaria. Infatti, anche se è possibile fare donazioni di beni a favore degli Enti del Terzo Settore, queste non rientrano nelle agevolazioni previste dal Social Bonus e non danno diritto al credito d'imposta. A tal fine, è importante che il versamento da parte del soggetto finanziatore sia effettuato esclusivamente con modalità tracciabili e che nella causale del pagamento siano specificati:

- la natura di “social bonus”;
- i dati dell'Ente del Terzo Settore beneficiario;
- l'oggetto dell'erogazione.

Il provvedimento impone all'ente beneficiario l'onere di trasmettere trimestralmente al Ministero del Lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute a sostegno del progetto nel trimestre di riferimento e il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti beneficiari devono trasmettere il rendiconto finale accompagnato da:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

- copia del certificato di collaudo finale;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica, con l'indicazione dei relativi estremi.

Inoltre, devono fornire le informazioni relative al progetto, le risorse introitate e le spese sostenute sia sulla piattaforma informatica utilizzando la relativa modulistica a disposizione nella pagina Social Bonus, gestita dal Ministero del Lavoro, sia sul proprio sito o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono.

Chi effettua l'erogazione liberale accede a un credito d'imposta nella misura e con i vincoli di seguito descritti:



XI LEGISLATURA

CONTRIBUENTE	ENTITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA	LIMITI DI UTILIZZO	MODALITÀ DI UTILIZZO
Persona fisica	65% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile	fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito
Ente non commerciale e società che non svolge attività commerciale	50% dell'erogazione liberale	15 % del reddito imponibile	fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito
Società	50% dell'erogazione liberale	5 per mille dei ricavi annui	in compensazione

Il beneficio è alternativo ad altre disposizioni che introducono regimi di deduzione o detrazione di imposta, come quella prevista dall'articolo 83 CTS.

16. Terzo Settore e Welfare aziendale

Con il termine "welfare aziendale" si fa riferimento ad un insieme di benefici in denaro e/o servizi forniti dalle aziende ai propri collaboratori e dipendenti come conseguenza del rapporto di lavoro

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

che intercorre fra le prime e i secondi: in particolare l'obiettivo è l'accrescimento sia del benessere lavorativo che personale del lavoratore. Il *welfare* aziendale racchiude una tipologia di servizi particolarmente affine ai principi e agli scopi costitutivi degli Enti del Terzo Settore, i quali esercitano in tale ambito un duplice ruolo: da un lato, infatti, offrono soluzioni di *welfare* ai propri dipendenti, dall'altro agiscono come fornitori di servizi alle imprese.

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi dello Stato, per lo più attraverso Leggi di Bilancio, per detassare le prestazioni erogate dalle aziende nell'ambito dei piani di *welfare*. Tuttavia, nonostante si senta sempre più spesso parlare di *welfare* aziendale e di sostegno legislativo a progetti di *welfare*, è ancora diffuso il rischio di confondere i vari termini che accompagnano le politiche di *welfare* e le relative definizioni. In senso letterale il termine inglese "*welfare*" significa benessere, salute, felicità e prosperità. Questo concetto di benessere può essere riferito a favore di una singola persona, di un gruppo o di un'organizzazione. In ambito organizzativo, in particolare, parlando di politiche di *welfare* si intende fare riferimento a una serie di prestazioni che rispondono alle esigenze delle persone, tutelando e supportandole dall'infanzia all'anzianità. A questo scopo sono previsti *benefit* che vanno a integrare la normale retribuzione economico-monetaria e consistono in servizi diversi che un'impresa decide, anche senza alcuna negoziazione con le rappresentanze delle risorse umane, di erogare ai propri collaboratori e dipendenti nonché, per alcune fattispecie, ai loro familiari. Con *welfare* aziendale si intende, pertanto, un progetto di *benefit* che l'impresa pone, su iniziativa volontaria, a disposizione del lavoratore e della sua famiglia, per migliorarne la qualità della vita. Detti *benefit* per buona parte non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Inoltre, tramite l'erogazione dei *benefit* previsti dai piani di *welfare*, le aziende possono ottenere importanti agevolazioni e vantaggi fiscali, con una conseguente ottimizzazione dei costi.

Facendo solo alcuni esempi di *welfare* aziendale, si menzionano servizi di *baby-sitting*, mense scolastiche, l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, buoni pasto da spendere in ristoranti, alimentari o supermercati, piani assicurativi, come polizze per infortuni o malattia, buoni carburante, buoni acquisto, corsi di formazione.

Il *welfare* aziendale è regolamentato dagli articoli 51 e 100 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), prevedenti agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale per le imprese che fanno *welfare*, tuttavia, le politiche di *welfare* sono più estese rispetto alle fattispecie considerate dal TUIR ai fini delle agevolazioni fiscali. Nel novero delle



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

prestazioni, ascrivibili a *welfare* aziendale, oltre ai servizi sopra indicati in via esemplificativa, ci sono, infatti, quelle collegate all'elasticità organizzativa, fra le quali *smart working*, flessibilità oraria in entrata e uscita, job sharing, banca delle ore, telelavoro, congedi parentali integrativi di quelli previsti dalla legge.

Gli strumenti di *welfare* aziendale possono assumere la forma di *fringe benefit*, intendendosi per tali i beni, i servizi e le agevolazioni offerti dalle aziende a singoli dipendenti o a un numero ristretto di questi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria - come nel caso di auto aziendali, polizze assicurative, alloggi agevolati, buoni pasto e sconti - o di *flexible benefits*, considerati come una retribuzione complementare destinata a tutti i dipendenti o a un intero settore o categoria di lavoratori. Tanto i *fringe benefit* quanto i *flexible benefit* offrono vantaggi fiscali sia per le aziende che per i dipendenti ma sono soggetti ad un diverso trattamento fiscale. I *fringe benefit*, infatti, data la loro natura accessoria, godono di agevolazioni fiscali più limitate rispetto ai *flexible benefits* che sono tendenzialmente esenti dall'imposizione fiscale per i dipendenti e per le aziende.

Come anticipato, gli Enti del Terzo Settore possono essere, dunque, sia diretti attuatori di queste previsioni nei confronti dei propri dipendenti, sia, essere coinvolti da altre aziende nell'erogazione di specifici benefici, data la loro particolare affinità con le tematiche sviluppate nell'ambito del *welfare*.

Su questa innovativa tematica importanti spunti di riflessione emergono dal Rapporto Welfare Index PM 2024 "L'età adulta del welfare aziendale" (VIII edizione) che in questa ultima edizione, nell'analizzare in via principale il Welfare aziendale nelle PMI, ha elaborato un focus specifico analizzando fattispecie e dati relativi agli Enti del Terzo Settore con riferimento a tutto il territorio nazionale. In ragione di ciò si ritiene opportuno riportarlo.



XI LEGISLATURA

FOCUS

Terzo settore

Il terzo settore coinvolge più di 894 mila lavoratori dipendenti (circa il 4% degli occupati dipendenti in Italia), quasi 4,7 milioni di volontari (quasi il 9,4% della popolazione adulta italiana) e 16,5 milioni di associati, aderenti e affiliati¹². Con un valore di 84 miliardi di euro¹³, ha contribuito nel 2022 al 5% del PIL italiano, offrendo un forte contributo non solo allo sviluppo economico, ma anche alla coesione sociale del paese.

I recenti interventi legislativi e l'introduzione del Codice del Terzo settore hanno rinvigorito la dinamicità e la proattività di tale ecosistema, che oggi si muove all'interno di regole e impalcature giuridico-istituzionali più strutturate. Tuttavia, la Riforma del Terzo Settore è ancora incompiuta con conseguenze dirette sullo sviluppo del settore: mancano interventi mirati che migliorino la competitività degli enti, ne promuovano la visibilità sul territorio e ne fortifichino le competenze manageriali e professionali. In tutti questi aspetti, l'espansione del welfare aziendale, inteso sia come prestazioni che gli enti forniscono ai propri dipendenti sia a terze parti, può apportare una forte spinta operativa.

Il welfare aziendale racchiude una tipologia di servizi particolarmente affine ai principi e agli scopi costitutivi degli enti del terzo settore. Il grafico nella **FIGURA 54** compara il livello generale di welfare aziendale nel terzo settore e fra le PMI italiane. Gli enti del terzo settore che hanno raggiunto un livello alto e molto alto di welfare aziendale sono il 59,3%, quasi il doppio di quelle facenti capo al mondo for profit (33,3%). Tale dato mostra il forte impegno di queste realtà nell'amplificazione del benessere dei propri dipendenti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro, che giocano un ruolo strategico nel mantenimento della loro attrattività.



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario


FOCUS TERZO SETTORE

63

Livello generale di welfare aziendale – Terzo settore vs media PMI

FIGURA 54

QUOTE % DI IMPRESE



Occorre fare una considerazione importante riguardo alle realtà del terzo settore che abbiamo analizzato in Welfare Index PMI. Poiché la ricerca si rivolge alle imprese con almeno sei dipendenti, gli enti che partecipano a questa rilevazione sono rappresentativi di quella parte del terzo settore più strutturata. Si tratta principalmente di imprese sociali, fondazioni, ONLUS e in generale realtà medio-grandi, mentre l'85,7% delle istituzioni che afferiscono a questo settore non hanno dipendenti, basandosi unicamente sul lavoro volontario, e un altro 5,9% ha meno di 3 dipendenti¹⁴.

Osservando la **FIGURA 55** possiamo valutare il livello raggiunto dagli enti del terzo settore nelle dieci aree del welfare aziendale e mettere in luce i temi in cui il terzo settore possiede una maggiore vocazione. È particolarmente evidente la grande attenzione alla responsabilità sociale verso consumatori e fornitori: l'87,2% di enti, infatti, ha almeno un'iniziativa in quest'area, contro il 27,2% delle imprese for profit. Altrettanto rilevante è l'impegno nelle aree diritti, diversità e inclusione e nello sviluppo del capitale umano, entrambe ben più avanti rispetto alla media delle PMI.

Guardiamo ora la **FIGURA 56** che si focalizza sugli indicatori di capacità gestionale degli enti del terzo settore a confronto con la media nelle PMI. La chiave del successo del welfare aziendale nel terzo settore sta



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario



XI LEGISLATURA


64

WELFARE INDEX PMI — RAPPORTO 2024

Tassi di iniziativa per aree del welfare aziendale – Terzo settore vs media PMI

FIGURA 55

QUOTE % DI IMPRESE CON ALMENO UN'INIZIATIVA PER AREA



anche nella gestione delle iniziative attivate: a parità di conoscenza delle norme e degli incentivi fiscali, il 56,3% degli enti coinvolgono i lavoratori nelle decisioni di welfare aziendale (il coinvolgimento è fermo al 40,9% tra le PMI), il 49,1% fanno analisi dei bisogni dei propri dipendenti per individuare le iniziative più affini alle loro esigenze o ne misurano la soddisfazione (contro il 31,1% nel profit), e soprattutto comunicano in maniera sistematica le iniziative di welfare aziendale ai propri lavoratori in misura superiore rispetto alle PMI.

La collaborazione con altri di attori sul territorio, pubblici e privati, è una caratteristica distintiva del terzo settore. Osserviamo la **FIGURA 57**:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario

FOCUS TERZO SETTORE

65

Indicatori di capacità gestionale – Terzo settore vs media PMI

FIGURA 56


QUOTE % DI IMPRESE

	Media PMI	Terzo settore
Conoscenza molto / abbastanza dettagliata di norme e incentivi fiscali	28,1	28,2
Coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni di welfare aziendale	40,9	56,3
Comunicazione sistematica e completa delle iniziative di welfare aziendale ai lavoratori	34,1	42,9
Analisi dei bisogni e / o misurazioni della soddisfazione dei dipendenti (anche informale)	31,1	49,1
Costi aggiuntivi rilevanti per il welfare aziendale	8,0	9,9
PROATTIVITÀ		
Solo iniziative CCNL	25,5	20,0
Anche iniziative autonome	74,5	80,0

Alleanze e collaborazioni con altri soggetti

FIGURA 57

QUOTE % DI ENTI DEL TERZO SETTORE



quasi sette enti su dieci hanno stabilito rapporti sinergici con le istituzioni pubbliche, di cui il 43,5% in modo continuativo. Inoltre, il 64,5% delle organizzazioni collabora attivamente con altri enti simili, e più della metà di queste collaborazioni sono di lunga durata. Tale dinamismo si riflette anche nelle relazioni con le fondazioni e le imprese for profit, realtà che generalmente dispongono di maggiori fondi e risorse economiche, con le quali collaborano, rispettivamente, il 45,4% e il 38,9% degli enti.

Il terzo settore si contraddistingue non solo per la grande attenzione verso il benessere dei propri dipendenti, ma specialmente per la possi-



XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario



XI LEGISLATURA


66

WELFARE INDEX PMI — RAPPORTO 2024

Fornitura a terzi di servizi di welfare

FIGURA 58

QUOTE % DI ENTI DEL TERZO SETTORE



bilità di erogare servizi di welfare a terzi. La **FIGURA 58** mostra la quota di enti oggi attivi nella fornitura prestazioni ad altri soggetti, che riguarda solo un ente su cinque. Di questi, solo il 3,9% forniscono servizi di welfare aziendale mentre il 9,2% erogano servizi per conto degli enti pubblici e il 13,5% forniscono servizi di welfare direttamente alle persone.

Concludiamo questo approfondimento sul welfare aziendale nel terzo settore con alcuni dati riguardanti l'offerta di servizi a soci e volontari.

Si osservino le **FIGURE 59 E 60**. Nonostante la grande proattività degli enti del terzo settore nella fornitura di servizi ai dipendenti, solo il 26,8% offre servizi ai propri soci e volontari e per più di metà degli enti si tratta di prestazioni esclusivamente legate all'attività associativa. Si tratta prevalentemente di scontistiche, ma anche di servizi a condizioni vantaggiose e convenzioni per acquisti. Sviluppare offerte per soci e volontari è una leva strategica nel mantenimento della propria attrattività associativa, fondamentale per accrescere seguito e visibilità sul territorio e il benessere della comunità di cui fanno parte.

L'espansione e il potenziamento dell'offerta di servizi di welfare aziendale a terzi è una chiara opportunità di crescita per il terzo settore. La sua straordinaria capacità di creare reti e alleanze sul territorio, così come la sua abilità di ascoltare capillarmente i bisogni delle comunità locali, rendono il terzo settore un attore chiave e strategico – specialmente in un contesto in cui la spesa pubblica non riesce più supportare e ampliare le prestazioni di welfare destinate alle famiglie, con conseguenti difficoltà strutturali nell'accesso ai servizi.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio di vigilanza sul sistema socio sanitario


FOCUS TERZO SETTORE

67

Fornitura di servizi a soci e volontari

FIGURA 59

QUOTE % DI ENTI DEL TERZO SETTORE




	APS	ODV	Impresa sociale	ASD	Associazione generica	Altro
	30,5	16,8	14,2	37,4	13,8	21,1
	16,2	9,9	5,1	13,4	4,1	1,7
	3,3	1,8	3,4	9,8	2,6	-
	50,1	71,4	77,3	39,4	79,5	77,1

Tipologie di servizi offerti a soci e volontari

FIGURA 60

QUOTE % DI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE OFFRONO SERVIZI A SOCI E VOLONTARI



	APS	ODV	Impresa sociale	ASD	Associazione generica	Altro
	60,4	53,0	51,6	94,0	45,3	48,3
	47,7	50,3	38,8	10,1	67,4	23,2
	13,3	1,3	14,8	22,6	-	11,6



XI LEGISLATURA

IL DIRIGENTE CAPO
(Rossana Ceci)